SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 196

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 21 agosto 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 78

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1993.

Modalità relative alle certificazioni concernenti il conto consuntivo 1992 delle amministrazioni provinciali, comunali e delle comunità montane.

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1993.

Modalità relative alle certificazioni concernenti il bilancio preventivo 1994 delle amministrazioni provinciali, comunali e delle comunità montane.

93A4607-93A4608

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 12 agosto 1993, n. 313.

Rimborso del capitale di titoli di Stato al portatore sottratti, distrutti o smarriti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 51 del testo unico delle leggi in materia di debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, è sostituito dal seguente:

«Art. 51 *(Titoli al portatore)*. — *1.* I titoli al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede.

2. Non si rilasciano duplicati o altri documenti equipollenti di titoli al portatore smarriti, sottratti o distrutti. Tuttavia chi abbia denunciato al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro, Servizio secondo, ovvero ad uno degli uffici indicati nell'articolo 71, lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione di un titolo di debito pubblico al portatore, prima della data di rimborsabilità, può, anche prima del decorso del termine di prescrizione ed a condizione che venga prestata garanzia fidejussoria a favore dell'Amministrazione, chiederne il pagamento, con apposita istanza da far pervenire entro sei mesi dalla predetta denuncia.

3. Qualora sia decorso il termine di prescrizione, senza che il titolo risulti rimborsato, il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso decorre dall'avvenuta prescrizione.

4. In tale caso, per il periodo di prescrizione dei titoli e delle cedole, si applicano sulle somme dovute gli interessi calcolati al tasso legale vigente.

5. In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sulle iscrizioni al portatore.

6. L'Amministrazione di cui al comma 2 riconosce come proprietario dei titoli corrispondenti a tali iscrizioni soltanto il portatore di essi».

Art. 2.

1. Dopo il numero 1) dell'articolo 2948 del codice civile è inserito il seguente:

«1-*bis)* il capitale nominale dei titoli del debito pubblico emessi al portatore;».

Art. 3.

1. Per i buoni ordinari del Tesoro al portatore smarriti, sottratti o distrutti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1.

Art. 4.

1. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, da emanarsi entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, detta le disposizioni per l'applicazione della legge stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Pian di Cansiglio, addì 12 agosto 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1

— Il testo dell'art. 51 del testo unico delle leggi in materia di debito pubblico, approvato con D.P.R. n. 1343/1963 ed aggiornato con D.P.R. n. 74/1984, è il seguente:

«Art. 51 *(Titoli al portatore)*. (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 35). — I titoli al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede.

Non si rilasciano duplicati o altri documenti equipollenti di titoli al portatore smarriti, sottratti o distrutti.

In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sulle iscrizioni al portatore.

L'Amministrazione del debito pubblico riconosce come proprietario dei titoli corrispondenti a tali iscrizioni soltanto il portatore di essi».

— Il testo dell'art. 71 del sopra citato testo unico delle leggi in materia di debito pubblico è il seguente:

«Art. 71 *(Interruzione della prescrizione)*. (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 45). — La prescrizione può essere interrotta nei modi e con gli effetti indicati dal codice civile, nonché mediante semplice domanda o altro atto valevole a dimostrare la volontà dell'istante di conservare il proprio diritto.

La domanda o l'atto esplicano la loro efficacia interruttiva dal giorno in cui risultino pervenuti alla Direzione generale del debito pubblico ovvero ad uno degli uffici che, nel territorio nazionale o all'estero, hanno facoltà di ricevere domande per operazioni su titoli di debito pubblico o di provvedere al pagamento degli interessi».

Nota all'art. 2.

— Il testo dell'art. 2948 del codice civile, quale risulta a seguito della modifica apportata dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 2948 *(Prescrizione di cinque anni)*. — Si prescrivono in cinque anni:

1) le annualità delle rendite perpetue o vitalizie,

1-*bis) il capitale nominale dei titoli del debito pubblico emessi al portatore;*

2) le annualità delle pensioni alimentari;

3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni;

4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi;

5) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 901):

Presentato dal Ministro del tesoro (BARUCCI) il 18 gennaio 1993.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e Tesoro), in sede deliberante, il 26 gennaio 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 3 marzo 1993; 26 maggio 1993 e approvato il 9 giugno 1993.

Camera dei deputati (atto n. 2780).

Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede legislativa, il 24 giugno 1993, con pareri delle commissioni I, II e VI.

Esaminato dalla V commissione il 21 luglio 1993 e approvato il 5 agosto 1993.

93G0388

DECRETO-LEGGE 12 agosto 1993, n. **314**.

Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la sentenza della Corte di giustizia della Comunità economica europea in data 10 dicembre 1991, che ha dichiarato la normativa italiana relativa al lavoro portuale incompatibile con l'articolo 90, in combinato disposto con gli articoli 30, 48 e 86, del trattato CEE;

Considerato che la Commissione CEE ha invitato il Governo italiano a comunicare, entro il 30 settembre 1992, le misure che intende adottare per conformare la normativa interna al diritto comunitario;

Considerato, altresì, che la stessa Commissione si è riservata di avviare il procedimento di infrazione qualora, sempre entro il 30 settembre 1992, le misure adottate non fossero sufficienti a rendere la normativa nazionale conforme al diritto comunitario;

Ritenuta, pertanto, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in tema di libera concorrenza nel settore portuale, al fine di corrispondere all'invito della Commissione CEE;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Nuova disciplina delle attività portuali

1. L'articolo 110, ultimo comma, e l'articolo 111, ultimo comma, del codice della navigazione sono abrogati. Sono parimenti abrogati, a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli articoli 108, 109, 110, commi primo, secondo, terzo e quarto, 111, commi primo, secondo e terzo, 112, 116, comma primo, n. 2), 1171, comma primo, n. 1), e 1172 del codice della navigazione, nonché gli articoli contenuti nel libro I, titolo III, capo IV, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, per le parti afferenti la navigazione marittima. È altresì abrogato l'articolo 1279 del codice della navigazione a decorrere dal 1° gennaio 1994.

2. La vigilanza sull'espletamento delle attività portuali di carico, scarico, trasporto, deposito e movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale nel porto e di quelle complementari ed accessorie, nonché sull'applicazione della misura delle tariffe indicate da ciascuna impresa, è esercitata dagli enti portuali e, laddove non istituiti, dalle autorità marittime.

3. L'esercizio di attività portuali di cui al comma 2, espletate per conto proprio e/o per conto di terzi, è soggetto ad autorizzazione dell'ente portuale e, laddove non istituito, del capo del compartimento marittimo.

4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3 le imprese richiedenti devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione nel registro degli esercenti di commercio presso le camere di commercio e, se si tratta di imprese collettive, nel registro delle società presso il tribunale civile, o titolo equipollente per le imprese appartenenti agli Stati membri della Comunità economica europea;

b) capacità tecnico-organizzativa adeguata al volume ed alla tipologia delle operazioni portuali da svolgere;

c) capacità finanziaria e di capitale adeguata all'attività da espletare;

d) organico di lavoratori da assumere alle dirette dipendenze, rapportato alle esigenze dell'impresa.

5. Le tariffe dei servizi e delle attività portuali sono pubbliche. Le imprese in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 3 debbono comunicare, all'autorità marittima o all'ente portuale, le tariffe che saranno praticate nei confronti degli utenti, nonché ogni eventuale e successiva variazione.

6. Qualora il personale dipendente non sia sufficiente a far fronte alle esigenze operative, l'impresa può avvalersi dei lavoratori di cui all'articolo 2, chiamati in mobilità temporanea o distacco.

7. L'impresa autorizzata all'esercizio di attività portuali, iscritta in apposito registro tenuto dall'ente portuale o, laddove non istituito, dall'autorità marittima, deve versare un canone annuo ed una cauzione nella misura determinata dallo stesso ente portuale o dall'autorità marittima, in relazione al volume degli investimenti e delle attività da espletare.

8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, non sono ammesse forme di collaborazione contrattuali o istituzionali tra imprese finalizzate ad eludere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 4.

9. Alla scadenza dell'autorizzazione, che ha durata annuale e che può essere rinnovata, l'ente portuale o l'autorità marittima sono tenuti a verificare la realizzazione delle condizioni previste nel programma operativo e, in caso di ingiustificata mancata attuazione, non danno luogo al rinnovo.

10. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata allorché venga accertata la mancata sussistenza dei requisiti di cui al comma 4.

11. Nel rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo, l'ente portuale ovvero l'autorità marittima sono tenuti a valutare il rapporto tra numero di imprese ed esigenze del traffico, garantendo comunque la concorrenza nel settore.

12. L'ente portuale o l'autorità marittima possono rilasciare autorizzazioni specifiche per l'esercizio di operazioni portuali, in occasione di arrivo o partenza, alle navi dotate di propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle operazioni da svolgere, previo versamento di apposita somma di denaro e di idonea cauzione, determinate dallo stesso ente portuale o dall'autorità marittima in relazione alle attività da espletare.

Art. 2.

Trasformazione in società delle compagnie e dei gruppi portuali

1. Le compagnie ed i gruppi portuali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si trasformano secondo i tipi societari previsti nel libro V, titoli V e VI, del codice civile.

2. La società di cui al comma 1, che subentra alla compagnia o gruppo portuale a tutti gli effetti nei rapporti patrimoniali e finanziari attivi e passivi, può svolgere attività di impresa ai sensi dell'articolo 1, sempreché sia in possesso dei requisiti ivi indicati, determinando il proprio organico ed individuando l'eventuale personale in esubero secondo criteri determinati dall'ente portuale o dall'autorità marittima.

3. Qualora la società di cui al comma 1 non possa svolgere attività di impresa o abbia personale in esubero, non può procedere all'assunzione di altro personale e può limitarsi ad avviare in mobilità temporanea o in distacco, nell'ambito delle eccedenze, il personale in esubero presso le imprese richiedenti in relazione alle loro esigenze organizzative ed operative.

4. Nell'assunzione di nuovo personale le imprese, a parità di caratteristiche tecnico-professionali, debbono accordare precedenza ai lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali iscritti nei registri alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai dipendenti degli enti portuali, ferme restando l'anzianità di servizio e la qualifica rivestita.

Art. 3.

Disposizioni transitorie

1. Per la trasformazione in società delle compagnie e dei gruppi portuali, ivi compresi i gruppi ormeggiatori e barcaioli, si applica il disposto dell'articolo 122 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le operazioni suddette sono soggette ad imposta sostitutiva di quelle di registro, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, nella misura fissa di L. 100.000, e non costituiscono presupposto per l'applicazione dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili.

Art. 4.

Norme in favore dei lavoratori portuali

1. Il beneficio di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, convertito dalla legge 5 novembre 1992, n. 428, è differito al 31 dicembre 1993, nel limite di ulteriori 1.000 unità.

2. Detto beneficio, qualora non utilizzato pienamente negli anni 1992 e 1993 può essere utilizzato fino al 30 giugno 1994.

3. Ai lavoratori, soci o dipendenti operanti in porto ai sensi degli articoli 1 e 2, alla scadenza del beneficio di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 22 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1993, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Commissioni consultive

1. È istituita in ogni porto, previa approvazione del Ministero della marina mercantile, una commissione consultiva, composta da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché da tre rappresentanti designati dalle associazioni nazionali imprenditoriali aderenti al comitato di coordinamento dell'utenza nazionale, e presieduta dall'ente portuale e, laddove non istituito, dall'autorità marittima.

2. La commissione consultiva di cui al comma 1 esprime il proprio parere sull'organizzazione delle attività portuali e sugli aspetti connessi all'utilizzo delle strutture portuali, su richiesta dell'ente portuale o dell'autorità marittima.

3. Con decreto del Ministro della marina mercantile è istituita la commissione consultiva centrale, presieduta dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale e composta da tre rappresentanti delle associazioni nazionali imprenditoriali aderenti al comitato di coordinamento dell'utenza nazionale, da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, da un dirigente del Ministero della marina mercantile e dal presidente dell'Associazione nazionale dei porti italiani.

4. La commissione di cui al comma 3 ha compiti consultivi sulle questioni attinenti all'organizzazione portuale, ad essa sottoposte dal Ministro della marina mercantile.

Art. 6.

Nuova disciplina della concessione delle aree demaniali e delle banchine

1. Le aree demaniali e le banchine nell'ambito portuale destinate ad attività di carico, scarico e deposito di merci, oltreché ad attività relative a passeggeri o servizi di preminente interesse commerciale o industriale, possono essere date in concessione, qualora non sia possibile la loro utilizzazione ad uso governativo, alle imprese di cui all'articolo 1, previe idonee forme di pubblicità, stabilite dal Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, al fine di assicurare la concorrenza nel settore e la parità di condizioni tra gli operatori.

2. Il rilascio della concessione di cui al comma 1 è subordinato alla sussistenza, nei destinatari dell'atto concessorio, dei seguenti requisiti:

a) presentazione, all'atto della richiesta, di un piano di sviluppo, assistito da idonee garanzie anche di tipo fideiussorio, connesso al rilascio della concessione e determinante per l'incremento dei traffici e la produttività del porto;

b) sussistenza di adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto proprio e di terzi.

3. La durata ed il canone della concessione sono determinati in relazione al valore delle aree e degli impianti utilizzabili da parte delle imprese concessionarie in modo da assicurare il perseguimento dei fini previsti nell'interesse dei traffici e dell'economia nazionale.

4. L'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione, non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione.

5. L'ente portuale o, dove non istituito, l'autorità marittima sono tenuti ad effettuare accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare la sussistenza dei requisiti in possesso al momento del rilascio della concessione e l'attuazione del piano di investimenti.

6. La mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonché il mancato raggiungimento degli obiettivi indicati, danno luogo alla revoca dell'atto concessorio.

7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere revocate le concessioni esistenti qualora il concessionario non abbia i requisiti di cui al presente articolo e/o non svolga un'attività coerente con le linee di sviluppo portuale determinate dall'autorità portuale.

8. Gli indennizzi eventualmente dovuti a seguito della decadenza delle concessioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono, in ogni caso, a carico del soggetto cui viene affidata in concessione la relativa area ai sensi del presente articolo.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Pian di Cansiglio, addì 12 agosto 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro della marina mercantile*

GALLO, *Ministro delle finanze*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

93G0381

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 aprile 1993.

Riconoscimento della denominazione di origine del formaggio «Monte Veronese».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 5, recante modificazioni agli articoli 3 e 14 della suddetta legge n. 125;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667, concernente norme regolamentari per l'esecuzione della citata legge n. 125;

Vista la domanda presentata dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Verona tendente ad ottenere, ai sensi dell'art. 3 della citata legge 10 aprile 1954, n. 125, il riconoscimento della denominazione di origine del formaggio «Monte Veronese»;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, costituito ai sensi dell'art. 4 della richiamata legge n. 125, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 28 luglio 1992;

Considerato che tale formaggio è un prodotto le cui caratteristiche organolettiche e merceologiche derivano prevalentemente dalle condizioni ambientali e dai metodi tradizionali di preparazione esistenti nella zona di produzione;

Ritenuto per i motivi esposti di accogliere la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine, in quanto rispondente alle caratteristiche e ai requisiti previsti dalla normativa in materia;

Su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta la denominazione di origine del formaggio «Monte Veronese», il cui uso è riservato al prodotto avente i requisiti fissati con il presente decreto con particolare riguardo alle caratteristiche derivanti dalla zona di produzione, trasformazione ed elaborazione delimitata all'art. 2.

Art. 2.

1. La zona di provenienza del latte, di trasformazione e di elaborazione del formaggio «Monte Veronese» è ubicata nella parte settentrionale della provincia di Verona e comprende tutto o in parte il territorio dei seguenti comuni:

S. Bonifacio (parte), Soave (parte), Colognola ai Colli (parte), Mezzane di Sotto, Monteforte d'Alpone, Illasi, Cazzano di Tramigna, Caldiero (parte), Montecchia di Crosara, Roncà, Lavagno (parte), San Martino Buon Albergo (parte), Verona (parte), Bussolengo (parte), Pescantina, San Pietro in Cariano, Sona (parte), Castelnuovo (parte), Pastrengo, Peschiera del Garda (parte), Lazise, Bardolino, Garda, Cavaion Veronese, Affi, San Giovanni Ilarione, Tregnago, Badia Calavena, Vestenanuova, Selva di Progno, Velo Veronese, San Mauro di Saline, Grezzana, Cerro Veronese, Roveré Veronese, Bosco Chiesanuova, Erbezzo, S. Anna d'Alfaedo, Marano di Valpolicella, Negrar, Fumane, S. Ambrogio di Valpolicella, Dolce, Rivoli Veronese, Costermano, Caprino Veronese, Ferrara di Monte Baldo, Brentino-Belluno, Malcesine, Brenzone, San Zeno di Montagna, Torri del Benaco.

Tale zona è così delimitata: partendo dall'inizio della strada statale n. 11 (Padana Superiore) si entra nel comune di San Bonifacio che viene attraversato, si passa per Villanova, si raggiunge San Martino Buon Albergo e San Michele centro, si attraversa Verona lungo la circonvallazione e si prosegue al km 297 della Croce bianca sino a Caselle, terminando nel comune di Peschiera con i confini delle province di Verona e Brescia.

Art. 3.

1. La denominazione di origine «Monte Veronese» è riservata ai formaggi aventi le seguenti caratteristiche, in quanto si intende distinguere la tipologia a latte intero dalla tipologia ottenuta con latte parzialmente scremato e definita «d'allevo», ferma restando la medesima zona di provenienza del latte nonché di trasformazione ed elaborazione per entrambe le tipologie:

A) «Monte Veronese» latte intero,

formaggio da tavola a pasta semicotta prodotto esclusivamente con latte di vacca intero, proveniente da una o due mungiture consecutive, che presenti una acidità con valore compreso tra 3,6-3,8 SH/50 ml ottenuta naturalmente o indotta con aggiunta di fermenti lattici prodotti nello stabilimento interessato o in altri stabilimenti ubicati nella zona delimitata all'art. 2 e derivanti da lavorazioni precedenti.

Il coagulo si ottiene usando caglio di pellette di vitello per 15-20 minuti e la rottura della cagliata si protrae per pochi secondi fino a che i grumi abbiano raggiunto le dimensioni di un chicco di riso.

Si procede poi al riscaldamento per raggiungere la temperatura di cottura di 43-45 gradi e questa si protrae per circa 10 minuti.

Segue la sosta della cagliata in caldaia per circa 25-30 minuti.

La salatura avviene a secco o in salamoia dopo uno spurgo di circa 24 ore.

La maturazione si compie in circa trenta giorni con un minimo di 25 giorni.

Il formaggio presenta le seguenti caratteristiche

a) Forma cilindrica a facce quasi piane con scalzo leggermente convesso.

b) Peso compreso da 7 a 10 kg

c) Dimensioni: altezza dello scalzo cm 7-11, diametro delle facce cm 25 -35

Variazioni in più o in meno del peso e delle dimensioni dipendono dalle condizioni tecniche di produzione e dal periodo di maturazione.

d) Crosta sottile ed elastica, di colore paglierino più o meno intenso

e) Pasta di colore bianco o leggermente paglierino con occhiatura minuta ed uniformemente diffusa.

f) Sapore delicato e gradevole.

g) Grasso sulla sostanza secca non inferiore al 44%.

B) «Monte Veronese» d'allevo,

formaggio da tavola o da grattugia a pasta semicotta prodotto esclusivamente con latte di vacca parzialmente scremato, proveniente da una o due mungiture consecutive, aventi una acidità compresa fra i 3,8-4 SH/50 ml, ottenuta naturalmente o indotta con aggiunta di fermenti lattici prodotti nello stabilimento interessato o in altri stabilimenti ubicati nella zona delimitata all'art. 2 e derivanti da lavorazioni precedenti.

Il coagulo si ottiene usando caglio di pellette di vitello per 25-30 minuti e la rottura della cagliata si protrae per pochi minuti fino a che i grumi abbiano raggiunto le dimensioni di un chicco di riso

Si procede poi al riscaldamento per raggiungere la temperatura di cottura di 46-48 gradi e questa si protrae per circa 15 minuti.

Segue la sosta della cagliata in caldaia per circa 25-30 minuti.

La salatura avviene a secco o in salamoia dopo uno spurgo di circa 24 ore.

La stagionatura si protrae per un minimo di 90 giorni, se il formaggio è usato da tavola, e per un minimo di sei mesi se usato da grattugia.

Il formaggio presenta le seguenti caratteristiche.

a) Forma cilindrica a facce quasi piane con scalzo leggermente convesso

b) Peso compreso da 6 a 9 kg

c) Dimensioni: altezza dello scalzo cm 6-10, diametro delle facce cm 25-35

Variazioni in più o in meno del peso e delle dimensioni dipendono dalle condizioni tecniche di produzione e dal periodo di stagionatura.

d) Crosta sottile ed elastica, di colore paglierino più o meno intenso.

e) Pasta di colore bianco o leggermente paglierino con occhiatura sparsa e di norma di dimensioni da 2 a 3 mm leggermente superiori a quella della tipologia a latte intero.

f) Sapore fragante, tipico del formaggio stagionato, che tende a leggermente piccante con il potrarsi della stagionatura

g) Grasso sulla sostanza secca non inferiore al 30%

Art. 4.

Il formaggio a denominazione di origine «Monte Veronese» deve recare apposto all'atto della sua immissione al consumo il contrassegno specifico, di cui all'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto, nel quale risultano individuati la provenienza geografica e gli estremi della decretazione con cui si è riconosciuta la denominazione stessa, a garanzia della rispondenza alle prescrizioni normative

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 9 aprile 1993

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
DIANA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GUARINO

ALLEGATO *A*

MONTE

VERONESE

93A4656

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 aprile 1993.

Riconoscimento della denominazione di origine del formaggio «Provolone Valpadana».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 5, recante modificazioni agli articoli 3 e 14 della suddetta legge n. 125;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667, concernente norme regolamentari per l'esecuzione della citata legge n. 125;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269, con il quale è stata riconosciuta la denominazione tipica del formaggio «Provolone»;

Vista la domanda presentata dal Consorzio del formaggio tipico «Provolone» tendente ad ottenere ai sensi dell'art. 3 della citata legge 10 aprile 1954, n. 125, il riconoscimento della denominazione di origine del formaggio «Provolone Valpadana»;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1992;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, costituito ai sensi dell'art. 4 della richiamata legge n. 125, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1990;

Esaminate le istanze e controdeduzioni avverso il predetto parere del Comitato tutela formaggi che ha riesaminato in una successiva riunione la specifica materia integrando l'avviso di cui al comma precedente;

Ritenuto di accogliere selettivamente le suddette istanze e controdeduzioni anche alla luce della posizione evidenziata dal Comitato nazionale tutela formaggi, per quanto concerne il disciplinare di produzione del formaggio «Provolone Valpadana», con particolare riguardo alla delimitazione territoriale;

Considerato che tale formaggio, già riconosciuto a denominazione tipica ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269, è un prodotto le cui caratteristiche organolettiche e merceologiche derivano prevalentemente dalle condizioni ambientali e dai metodi tradizionali di preparazione esistenti nella zona di produzione;

Ritenuto per i motivi esposti di accogliere la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine, in quanto rispondente alle caratteristiche e ai requisiti previsti dalla normativa in materia;

Viste le risultanze della apposita conferenza dei Servizi indetta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta la denominazione di origine «Provolone Valpadana» al formaggio prodotto nell'area geografica di cui all'articolo 2 ed avente i requisiti fissati agli articoli 3 e 4, nel contempo sono abrogate le disposizioni relative al riconoscimento della denominazione tipica «Provolone», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269.

Art. 2.

1. La zona di provenienza del latte, di trasformazione e di elaborazione del formaggio «Provolone Valpadana» comprende il territorio amministrativo di seguito specificato:

Regione Lombardia:

l'intero territorio amministrativo delle province di Cremona e Brescia;

i comuni di Torre Pallavicina, Pumenengo, Calcio, Romano di Lombardia, Fontanella, Barbata, Antegnate, Martinengo, Covo, Calcinate, Bolgare, Telgate, Cividate al Piano, Mormico al Serio, Polosco, Carobbio degli Angeli, Chiuduno, Pagazzano e Calvenzano ricadenti nella provincia di Bergamo;

i comuni di Asola, Acquanegra sul Chiese, Casalmoro, Canneto sull'Oglio, Casalromano, Bozzolo, Rivarolo Mantovano e Roverbella ricadenti nella provincia di Mantova;

i comuni di San Rocco al Porto, Caselle Landi, Castelnuovo Bocca d'Adda, Guardamiglio, Santo Stefano Lodigiano, Corno Giovane, Corno Vecchio, Meleti, Maccastorna, Senna Lodigiana, Somaglia, Fombio, San Fiorano, Maleo, Codogno, Cavacurta, Camairago, Castiglione d'Adda, Bertonico, Terranova dei Passerini, Casalpusterlengo, Ospedaletto Lodigiano, Orio Litta, Senna Lodigiana, Livraga, Brembio, Turano Lodigiano, Secugnago, Borghetto Lodigiano, Ossago Lodigiano, Villanova del Sillaro, Mairago, Cavenago d'Adda,

San Martino in Strada, Massalengo, Pieve Fissiraga, Conegliano Laudense, Lodi, Corte Palasio, Crespiatica, Abbadia Cerreto, Boffalora d'Adda (Lodigiano) ricadenti nella provincia di Milano.

Regione Veneto:

l'intero territorio amministrativo delle province di Verona, Vicenza, Rovigo e Padova.

Regione Emilia-Romagna:

l'intero territorio amministrativo della provincia di Piacenza.

Provincia autonoma di Trento:

i comuni di Ala, Avio, Besanello, Brentonico, Bieggio Superiore ed Inferiore, Calliano, Folgaria, Isera, Lomaso, Mori, Ronzo Chienis, Rovereto, Trambileno, Vallarsa, Volano, Arco, Dro, Molina di Ledro, Nago, Riva del Garda, Terragnolo, Pomarolo, Villalagarina, Aldeno, Trento, Cimone, Garnica, Terlago, Vezzano, Padergnone, Calavino, Lasino, Cavedine, Drena, Tenno, Fiavè, Grigno, Cinte Tesino, Castello Tesino, Pieve Tesino, Ospedaletto, Ivano Fracena, Strigno, Samone, Bieno, Spera, Scurelle, Carzano, Villagnedo, Castelnuovo, Telve, Telve di Sopra, Torcegno, Ronchi, Borgo, Roncegno, Novaledo, Levico, Vignola Falesina, Frassilongo, Fierozzo, Palù del Fersina, S. Orsola, Bedollo, Baselga di Pinè, Fornace, Civezzano, Pergine, Tenna, Bosentino, Vigolo Vattaro, Vattaro, Calceranica, Caldonazzo, Centa, Lavarone, Luserna.

Art. 3.

1. La denominazione di origine «Provolone Valpadana» è riservata al formaggio semiduro a pasta filata prodotto con latte di vacca intero ad acidità naturale di fermentazione, proveniente da vacche allevate esclusivamente nella zona di produzione di cui all'art. 2, ottenuto nel rispetto del processo tecnologico e rispondente allo standard produttivo di seguito elencati:

coagulazione ottenuta con caglio di vitello lattante ovvero di capretto e di agnello, quest'ultimi utilizzati da soli o congiuntamente;

filatura della pasta nel rispetto degli usi leali e costanti effettuata dopo fermentazione naturale lattica in modo continuativo esclusivamente su coagulo ottenuto nello stesso caseificio nel quale è avvenuta la lavorazione del latte;

modellatura effettuata manualmente o con l'ausilio di appositi stampi; successivamente la pasta deve essere sottoposta alla salatura in salamoia per un periodo di tempo variante da 12 ore fino a 25 giorni in relazione al peso della forma;

stagionatura effettuata secondo l'uso tradizionale, appendendo le forme in ambienti idonei per temperatura ed umidità. Il periodo minimo è di 30 giorni. Il prodotto può essere affumicato;

forma: a salame, a melone, tronco-conica, a pera anche sormontata da testolina sferica (fiaschetta); la superficie esterna può presentare leggere insenature determinate dal passaggio delle corde di sostegno;

peso: da 0,500 kg a 100 kg; più specificatamente da 0,500 kg a 6 kg per il formaggio destinato al consumo dopo una stagionatura di breve periodo; da oltre 6 kg a 100 kg per il formaggio destinato al consumo dopo una stagionatura in genere superiore ai tre mesi;

crosta: liscia, sottile, lucida, di colore giallo dorato, talvolta giallo bruno;

pasta: compatta, può presentare una leggera e rada occhiatura ed è tollerata una leggera sfogliatura; colore leggermente paglierino;

sapore: delicato fino alla stagionatura di tre mesi, pronunciato verso il piccante a stagionatura più avanzata o quando si sia fatto uso di caglio di capretto o agnello, utilizzati da soli o congiuntamente;

grasso sulla sostanza secca: 44%.

Art. 4.

1. Il formaggio a denominazione di origine «Provolone Valpadana» deve recare apposto all'atto della sua immissione al consumo il contrassegno di cui all'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto, nel quale risultano individuati la provenienza geografica e gli estremi della decretazione con cui si è riconosciuta la denominazione stessa, a garanzia della rispondenza alle specifiche prescrizioni normative.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 1993

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
DIANA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GUARINO

ALLEGATO *A*

93A4654

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 1993.

Riconoscimento della denominazione di origine del formaggio «Toma piemontese».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 5, recante modificazioni agli articoli 3 e 14 della suddetta legge n. 125;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667, concernente norme regolamentari per l'esecuzione della citata legge n. 125;

Visti i decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 24 novembre 1964 e 16 settembre 1977, concernenti le caratteristiche del formaggio «Toma»;

Vista la domanda presentata dalla Associazione produttori latte piemontese, tendente ad ottenere, ai sensi dell'art. 3 della citata legge 10 aprile 1954, n. 125, il riconoscimento della denominazione di origine del formaggio «Toma piemontese»;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, costituito ai sensi dell'art. 4 della richiamata legge n. 125, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 4 settembre 1992;

Esaminate le istanze e controdeduzioni avverso il predetto parere del Comitato tutela formaggi, con particolare riguardo al disciplinare di produzione e alla zona geografica interessata;

Considerato che tale formaggio è un prodotto le cui caratteristiche organolettiche e merceologiche derivano prevalentemente dalle condizioni ambientali e dai metodi tradizionali di preparazione esistenti nella zona di produzione;

Ritenuto per i motivi esposti di accogliere la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine, in quanto rispondente alle caratteristiche e ai requisiti previsti dalla normativa in materia;

Viste le risultanze della apposita conferenza dei servizi indetta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta la denominazione di origine «Toma piemontese» al formaggio prodotto nell'area geografica di cui all'art. 2 ed avente i requisiti indicati agli articoli 3 e 4.

Art. 2.

1. La zona di provenienza del latte, di trasformazione e di elaborazione del formaggio «Toma piemontese» comprende il territorio amministrativo delle province di: Novara, Vercelli, Biella, Torino e Cuneo, nonché dei comuni di Acqui Terme, Terzo, Bistagno, Ponti e Denice, in provincia di Alessandria e di Monastero Bormida, Rocca Verano, Monbaldone, Olmo Gentile e Serole, in provincia di Asti.

Art. 3.

1. La denominazione di origine «Toma piemontese» è riservata al formaggio semicotto prodotto esclusivamente con latte di vacca proveniente da allevamenti ubicati nella zona di cui all'art. 2, ottenuto nel rispetto del processo tecnologico e rispondente allo standard produttivo che individuano due tipologie la prima ottenuta con latte di vacca intero e la seconda con latte di vacca parzialmente scremato, come di seguito descritto:

A) Il latte da impiegare per la produzione delle tipologie di cui sopra deve provenire da almeno due mungiture consecutive ed eventualmente da una mungitura solo per il formaggio proveniente da latte intero.

B) Il latte viene quindi lasciato riposare fino ad un massimo di 12 ore, per il formaggio a latte intero, e fino ad un massimo di 24 ore, per il formaggio semigrasso, procedendo alla scrematura per affioramento la massa viene posta in caldaia, dove mantenuta in leggera agitazione, viene portata alla temperatura di coagulazione che varia dai 32° ai 35°. Raggiunta la suddetta temperatura ed una acidità del latte non inferiore a 3,7 SH/50, si immette caglio di pellette di vitello, la cui dose è in relazione alla temperatura ed acidità della massa, durante questa fase occorre rimescolare il latte e quindi lasciarlo riposare per tutto il tempo di presa che varia dai 30 ai 40 minuti.

Verificata la consistenza della cagliata così ottenuta, si procede ad una prima grossolana rottura, spesso con rivoltamento dello strato più superficiale che si è raffreddato; a questa fase segue una breve sosta che favorisce un primo massiccio spurgo del siero. Si procede poi ad un'ulteriore spinatura della massa, spesso accompagnata da un ulteriore riscaldamento che può portare alla temperatura di cottura che oscilla tra i 44°

e 48°. La rottura della cagliata si protrae fino a che i grumi abbiano raggiunto le dimensioni di un chicco di mais o di un grano di riso, rispettivamente per il formaggio a latte intero o a latte parzialmente scremato, di consistenza elastica e ben spurgati. Si lascia poi riposare la massa per alcuni minuti, per dar modo alla cagliata di depositarsi sul fondo, separandosi dal siero.

La cagliata raccolta viene messa in fascere e, dopo una prima pressatura, lasciata sgrondare dal siero superfluo in ambienti idonei; durante questa sosta che varia dalle 3 alle 24 ore per il formaggio a latte intero e dalle 3 alle 72 ore il formaggio a latte semigrasso, il formaggio subisce più rivoltamenti. Si procede poi alla salatura tradizionalmente a mano, con sale grosso sparso alternativamente sulle due facce per non oltre quindici giorni, oppure in salamoia da 24 a 48 ore a seconda della dimensione delle forme. La stagionatura avviene nelle tradizionali grotte o in ambienti idonei con una umidità di circa l'85% e temperatura oscillante tra i 6° e i 10°, durante questa fase i formaggi sono rivoltati più volte, talora lavando le facce piane con una soluzione di acqua e sale. La durata minima di questo periodo è di sessanta giorni per le forme di peso superiore a 6 kg e di quindici giorni per le forme di peso inferiore.

2. Per ciascuna della due citate tipologie il formaggio presenta le seguenti caratteristiche:

A) «Toma piemontese», formaggio semicotto a pasta morbida prodotto esclusivamente con latte di vacca proveniente da una o due mungiture consecutive, avente una acidità di almeno 3,7 SH/50, ottenuta naturalmente o indotta con aggiunta di caglio di pellette di vitello, prodotto in stabilimenti ubicati nella zona di produzione e derivanti da lavorazioni precedenti.

Il formaggio presenta le seguenti caratteristiche:

a) forma cilindrica a facce piane o quasi piane con scalzo leggermente convesso;

b) peso compreso tra 1,8 kg e 8 kg;

c) dimensioni: altezza dello scalzo 6-12 cm; diametro delle facce 15-35 cm;

d) crosta elastica e liscia, di colore paglierino chiaro o bruno rossiccio a seconda della stagionatura;

e) pasta di colore bianco paglierino con occhiatura minuta e diffusa;

f) sapore dolce e gradevole, di aroma delicato;

g) grasso della sostanza secca non inferiore al 40%.

B) «Toma piemontese» semigrasso, formaggio semicotto a pasta semidura prodotto esclusivamente con latte di vacca parzialmente scremato, proveniente da almeno due mungiture consecutive, avente una acidità di almeno 3,7 SH/50, ottenuta naturalmente o indotta con aggiunta di caglio di pellette di vitello, prodotto in stabilimenti ubicati nella zona di produzione e derivanti da lavorazioni precedenti.

Il formaggio presenta le seguenti caratteristiche:

a) forma cilindrica a facce piane o quasi piane con scalzo leggermente convesso;

b) peso compreso tra 1,8 kg e 8 kg;

c) dimensioni: altezza dello scalzo 6-12 cm; diametro delle facce 15-35 cm;

d) crosta poco elastica, di aspetto rustico di colore che va dal paglierino carico al bruno rossiccio;

e) pasta di colore bianco paglierino con occhiatura minuta;

f) sapore intenso ed armonico, di aroma fragrante che diviene più caratteristico con la stagionatura;

g) grasso della sostanza secca: non inferiore al 20%.

Art. 4.

1. Il formaggio a denominazione di origine «Toma piemontese» deve recare apposto all'atto della sua immissione al consumo il contrassegno di cui all'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto, nel quale risultano individuati la provenienza geografica e gli estremi della decretazione con cui si è riconosciuta la denominazione stessa, a garanzia della rispondenza alle specifiche prescrizioni normative.

Art. 5.

1. Sono abrogati i decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 24 novembre 1964 e 16 settembre 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 1993

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CIAMPI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
DIANA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

ALLEGATO *A*

93A4652

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 1993.

Riconoscimento della denominazione di origine del formaggio «Caciocavallo silano».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 5, recante modificazioni agli articoli 3 e 14 della suddetta legge n. 125;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667, concernente norme regolamentari per l'esecuzione della citata legge n. 125;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269, con il quale è stata riconosciuta la denominazione tipica «Caciocavallo»;

Vista la domanda presentata dal Consorzio latte regionale di Cosenza, tendente ad ottenere, ai sensi dell'art. 3 della citata legge 10 aprile 1954, n. 125, il riconoscimento della denominazione di origine del formaggio «Caciocavallo silano»;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, costituito ai sensi dell'art. 4 della richiamata legge n. 125, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1993;

Esaminate le istanze e controdeduzioni avverso il predetto parere del Comitato tutela formaggi, con particolare riguardo alla zona geografica interessata;

Considerato che tale formaggio, è un prodotto le cui caratteristiche organolettiche e merceologiche derivano prevalentemente dalle condizioni ambientali e dai metodi tradizionali di preparazione esistenti nella zona di produzione;

Ritenuto per i motivi esposti di accogliere la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine, in quanto rispondente alle caratteristiche e ai requisiti previsti dalla normativa in materia;

Viste le risultanze della apposita conferenza dei Servizi indetta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta la denominazione di origine «Caciocavallo silano» al formaggio prodotto nell'area geografica di cui all'articolo 2 ed avente i requisiti indicati agli articoli 3 e 4.

Art. 2.

1. La zona di provenienza del latte, di trasformazione e di elaborazione del formaggio «Caciocavallo silano» comprende territori delle regioni Calabria, Campania, Molise, Puglia e Basilicata, delimitati nel modo seguente:

Regione Calabria.

Provincia di Catanzaro: l'intero territorio dei seguenti comuni ricadenti nelle zone sottospecificate:

zona dell'alto Crotonese e del Marchesato. Belvedere di Spinello, Caccuri, Carfizzi, Casabona, Castelsilano, Cerenzia, Melissa, Pallagorio, San Nicola dell'Alto, Savelli, Strongoli, Umbriatico, Verzino;

zona della Piccola Sila e della fascia Presilana: Andali, Albi, Belcastro, Cerva, Cotronei, Fossato Serralta, Magisano, Mesoraca, Pentone, Petronia, Petilia Policastro, Sersale, Sorbo S. Basile, Soveria Simeri, Taverna, Zagarise;

zona dei Monti Tiriolo: Reventino, Mancuso, Carlopoli, Cicala, Conflenti, Decollatura, Martirano Lombardo, Motta Santa Lucia, San Pietro Apostolo, Serrastretta, Soveria Mannelli, Tiriolo;

zona delle Serre: San Nicola da Crissa, Serra San Bruno, Simbario, Spadola, Torre di Ruggiero, Vallelonga;

zona dell'alto Maesima: Pizzoni, Sorianello, Soriano Calabro, Vazzano.

Provincia di Cosenza: l'intero territorio dei seguenti comuni ricadenti nelle zone sottospecificate:

zona del Ferro e dello Sparviero: Amendolara, Albidona, Alessandria del Carretto, Canna, Castroregio, Cerchiara di Calabria, Montegiordano, Oriolo, Plataci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, San Lorenzo Bellizzi;

zona del Pollino: Castrovillari, Morano Calabro, Laino Castello, Mormanno, Laino Borgo, Saracena, San Basile, Lungro;

zona dorsale Appenninica: Falconara Albanese, Longobardi, Belmonte Calabro;

zona Silana: San Giovanni in Fiore, Aprigliano, Celico, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo, Spezzano della Sila, San Pietro in Guarano, Rovito, Lappano, Pietrafitta, Bocchigliero;

zona della Sila Greca Cosentina: Campana, Scala Coeli, Longobucco, Terravecchia, Mandatoriccio, Pietrapaola, Caloveto, Calopezzati, Cropalati, Paludi, Rossano, Cariati;

zona destra del Crati: Vaccarizzo Albanese, San Giorgio Albanese, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, Santa Sofia d'Epiro, Acri, Bisignano, Luzzi, Rose, Tarsia.

zona Busento: San Martino di Finita, Rota Greca, San Benedetto Ullano, Lattarico, Montalto Uffugo, San Vincenzo la Costa, San Fili.

zona Unione delle Valli: San Donato di Ninea, San Sosti, Santa Caterina Albanese, Mottafollone, Sant'Agata d'Esaro.

Regione Campania:

Provincia di Avellino: l'intero territorio dei seguenti comuni:

Andretta, Aquilonia, Ariano Irpino, Atripalda, Avella, Bagnoli Irpino, Baiano, Bisaccia, Cairano, Calitri, Caposele, Carife, Casalbore, Cassano Irpino, Castel Baronia, Castel Vetere sul Calore, Castelfranci, Cervinara, Chiusano di San Domenico, Conza della Campania, Flumeri, Forino, Frigento, Greci, Guardia Lombardi, Lacedonia, Lauro, Lioni, Mercogliano, Montaguto, Montecalvo Irpino, Monteforte Irpino, Montefusco, Montella, Montemarano, Monteverde, Montoro Inferiore, Montoro Superiore, Morra De Sanctis, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Nusco, Ospedaletto d'Alpinolo, Pietra Stornina, Quadrella, Quindici, Rocca San Felice, Rotondi, Salza Irpina, San Mango sul Calore, San Martino Vallecaudina, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Sant'Andrea di Conza, Sant'Angelo a Scala, Sant'Angelo dei Lombardi, Santa Lucia di Serino, Santa Paolina, Santo Stefano del Sole, Savignano Irpino, Scampitella, Senerchia, Serino, Sirignano, Solofra, Sorbo Serpico, Summonte, Taurano, Teora, Torella dei Lombardi, Torrioni, Trevico, Vallata, Vallesaccarda, Villanova del Battista, Volturara Irpina, Zungoli.

Provincia di Benevento: l'intero territorio dei seguenti comuni:

Apice, Arpaia, Baselice, Bonea, Bucciano, Buonalbergo, Campolattaro, Castelfranco in Miscano, Castelpagano, Castelvetere in Val Fortore, Cautano, Cerreto Sannita, Circello, Colle Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Foiano in Val Fortore, Forchia, Frasso Telesino, Ginestra degli Schiavoni, Moiano, Molinara, Montefalcone di Val Fortore, Morcone, Mucciano, Pannarano, Paolisi, Pietraroja, Pontelandolfo, Reino, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio la Molara, San Lupo, San Marco dei Cavoti, San Salvatore Telesino, Sant'Agata de' Goti, Santa Croce del Sannio, Sassinoro, Solopaca, Tocco Caudio, Vitulano.

Provincia di Caserta: l'intero territorio dei seguenti comuni:

Ailano, Alife, Capriati a Volturno, Castel di Sasso, Castello del Matese, Ciorlano, Conca della Campania, Dragoni, Fontegreca, Fornicola, Gallo, Galluccio, Giano Vetusto, Gioia Sanniticola, Letino, Liberi, Mignano Monte Lungo, Piedimonte Matese, Pietramelara, Pontelatone, Prata Sannita, Pratella, Presenzano, Raviscanina, Rocca d'Evandro, Roccamonfina, Roccaromana, Rocchetta e Croce, San Gregorio Matese, San Pietro Infine, San Potito Sannitico, Sant'Angelo d'Alife, Valle Agricola.

Provincia di Napoli: l'intero territorio dei seguenti comuni:

Agerola, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massa Lubrense, Piano di Sorrento, Pimonte, Roccarainola, Sant'Agnello, Sorrento, Vico Equense.

Provincia di Salerno: l'intero territorio dei seguenti comuni:

Acerno, Acquara, Albanella, Alfano, Altavilla Silentina, Amalfi, Ascea, Atena Lucana, Atrani, Auletta, Baronissi, Bellosguardo, Brancigliano, Buccino, Buonabitacolo, Caggiano, Calabritto, Calvanico, Camerota, Campagna, Campora, Cannalonga, Capaccio, Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Castel San Lorenzo, Castel Civita, Castel Nuovo di Consa, Castiglione dei Genovesi, Cava dei Tirreni, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cetara, Cicerale, Colliano, Conca dei Marini, Controne, Contursi Terme, Corbara, Corleto Monforte, Cuccaro Vetere, Felitto, Fisciano, Furore, Futani, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Gioi, Ispani, Laureana Cilento, Laurino, Laurito, Laviano, Lustra, Maiano Vetere, Maiori, Minori, Moio della Civitella, Montano Antilia, Monte San Giacomo, Monte Corice, Montecorvino, Rovella, Monteforte Cilento, Montesano sulla Marcellana, Morigerati, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Olevano sul Tusciano, Oliveto Citra, Omignano, Orria, Ottati, Padula, Pagani, Palomonte, Perdifumo, Perito, Petina, Piaggine, Pisciotta, Polla, Pollica, Positano, Postiglione, Praiano, Prignano Cilento, Ravello, Ricigliano, Roccadaspide, Rocca Gloriosa, Rofrano, Rovagnano al Monte, Roscigno, Rutino, Sacco, Sala Consilina, Salvitelle, San Cipriano Piacentino, San Giovanni a Piro, San Gregorio Magno, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Angelo a Fasanella, Sant'Arsenio, Sant'Egidio del Monte Albino, Santa Marina, Santomenna, Sanza, Sapri, Sarno, Sassano, Scala, Serralezzana, Serre, Sessa Cilento, Sicignano degli Alburni, Stella Cilento, Stio, Teggiano, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Tramonti, Trentinara, Valle dell'Angelo, Vallo della Lucania, Valva, Vibonati, Vietri sul Mare.

Regione Molise

Provincia di Isernia: l'intero territorio della provincia.

Provincia di Campobasso: l'intero territorio dei seguenti comuni:

Acquaviva, Collecroci, Baranello, Boiano, Bonefro, Busso, Campobasso, Campochiaro, Campodipietro, Campolieto, Casacalenda, Casalciprano, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Castelmauro, Castropignano, Cercemaggiore, Cerepiccola, Civitacampomarano, Colle d'Anchise, Colletorto, Duronia, Ferrazzano, Fossalto, Gambatesa, Gildone, Guardialfiera, Guardiaregia, Jelsi, Limosano, Lucito, Lupara, Macchia Val Forte, Mafalda, Matrice, Miragello Sannitico, Molise, Monacilioni, Montagano, Montefalcone nel Sannio, Montemiro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Oratino, Palata, Petrella Tifernina, Pietracatella, Pietracupa, Provvidenti, Riccia, Ripabottoni, Ripalimosano, Roccavivara, Salcito, San Biase, San Felice del Molise, San Giovanni in Galdo, San Giuliano del Sannio, San Giuliano di Puglia, San Massimo, San Polomatese, Sant'Angelo Limosano, Sant'Elia a Pianisi, Sepino, Spinete, Tavenna, Torella del Sannio, Toro, Trivento, Tufara, Vinchiaturo.

Regione Puglia

Provincia di Foggia: l'intero territorio dei seguenti comuni ricadenti nelle zone sottoelencate:

zona del Gargano: Apricena, Peschici, Vieste, Vico del Gargano, Mattinata, Monte S. Angelo, S. Giovanni Rotondo, Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Rodi Garganico, Sannicandro Garganico, S. Marco in Lamis, Rignano Garganico;

zona del Sub Appennino Dauno: Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Pietra Montecorvino, San Marco la Catola, Motta Montecorvino, Volturara Appula, Volturino, Alberona, Castelnuovo della Daunia, Castelluccio dei Sauri, Ascoli Satriano, Biccari, Roseto Valforte, Castelluccio Valmaggiore, Troia, Faeto, Celle San Vito, Orsara di Puglia, Bovino, Panni, Accadia, Monteleone di Puglia, Deliceto, Candela, Rocchetta Sant'Antonio, Sant'Agata di Puglia, Anzano di Puglia, Celenza Valforte.

Provincia di Bari: l'intero territorio dei seguenti comuni ricadenti nelle zone sottoelencate:

zona della Murgia Nord Occidentale: Andria, Minervino Murge, Spinazzola, Poggiorsini, Corato, Ruvo, Gravina, Bitonto, Toritto, Altamura.

zona della Murgia Sud Orientale: Grumo Appula, Cassano Murge, Acquaviva delle Fonti, Santeramo in Colle, Gioia del Colle, Sammichele di Bari, Casamassima, Turi, Conversano, Polignano a Mare, Monopoli, Castellana Grotte, Putignano, Noci, Alberobello, Locorotondo.

Provincia di Taranto: l'intero territorio dei seguenti comuni ricadenti nella zona sottoelencata:

zona della Murgia Sud Orientale: Laterza, Ginosa, Castellaneta, Palagianello, Mottola, Massafra, Martina Franca, Crispiano, Montemesola, Grottaglie.

Provincia di Brindisi: l'intero territorio dei seguenti comuni:

Carovigno, San Michele Salentino, Oria, Francavilla Fontana, Villa Castelli, Ceglie Messapico, Ostuni, Cisternino, Fasano.

Regione Basilicata

Provincia di Matera: l'intero territorio dei comuni sottoelencati:

Accettura, Calciano, Cirigliano, Ferrandina, Garaguso, Gorgoglione, Irsina, Montescaglioso, Oliveto Lucano, Salandra, S. Giorgio Lucano, S. Mauro Forte, Stigliano, Tricarico, Tursi.

Provincia di Potenza: l'intero territorio dei comuni sottoelencati:

Lavello, Montemilone, Melfi, Rionero, Venosa, Palazzo S. Gervasio, Atella, Forenza, Banzi, Genzano di Lucania, Acerenza, Oppido Lucano, Filiano, S: Fele, Ruvo del Monte, Rapone, Pescopagano, Castelgrande, Muro Lucano, Bella, Avigliano, Ruoti, Baragiano, Balvano, Potenza, Picerno, Tito, Pignola, Brindisi di Montagna, Vaglio di Basilicata, Tolve, Albano di Lucania, Pietrapertosa, Laurenziana, Corleto Perticara, Anzi, Abriola, Calvello, Brienza, Marsiconuovo, Marsicovetere, Paterno, Tramutola, Viggiano, Grumeto Nova, Moliterno, Lagonegro, Castelsaraceno, Lauria, Trecchina, Maratea, San'Arcangelo.

Art. 3.

1. Il «Caciocavallo silano» è un formaggio semiduro a pasta filata prodotto esclusivamente con latte di vacca, proveniente da allevamenti ubicati nella zona geografica di cui all'art. 2, ottenuto nel rispetto del processo tecnologico in quanto rispondente allo standard produttivo seguente:

A) il latte da impiegare per la produzione del formaggio di cui al precedente comma deve essere coagulato alla temperatura di 36-38 °C usando caglio in pasta di vitello o di capretto. Quando la cagliata ha raggiunto la consistenza voluta, dopo alcuni minuti, si procede alla rottura della stessa fino a che i grumi abbiano raggiunto le dimensioni di una nocciola. Inizia quindi la fase di maturazione della cagliata, che consiste in una energica fermentazione lattica la cui durata varia in media dalla 4 alle 10 ore e può protrarsi ulteriormente in relazione all'acidità del latte lavorato, alla temperatura, alla massa o ad altri fattori. La maturazione della pasta è completata quando la stessa è nelle condizioni di essere filata ed il controllo sui tempi di maturazione si effettua mediante prelievi, a brevi intervalli, di piccole parti della pasta stessa che vengono immerse in acqua quasi bollente per provare se si allunga in fibre elastiche, lucide, continue e resistenti: cioè «fila». Segue una operazione caratteristica consistente nella formazione di una specie di cordone che viene plasmato fino a raggiungere la forma voluta. La modellazione della forma si ottiene con movimenti energici delle mani per cui la pasta si comprime in modo tale da avere la superficie esterna liscia, senza sfilature né pieghe, e la parte interna senza vuoti. Si procede, quindi, alla chiusura della pasta all'apice di ogni singolo pezzo, immergendo la parte velocemente in acqua bollente e completando l'operazione a mano. Infine, si dà alla pasta la forma opportuna e, laddove prevista, si procede alla formazione della testina. Le forme così plasmate vengono immerse prima in acqua di raffreddamento e poi in salamoia. La salatura avviene per immersione per un periodo ti tempo variabile in relazione al peso, ma comunque non inferiore a 6 ore. Tolte dalla salamoia le forme vengono legate a coppia con appositi legacci e sospese con delle pertiche al fine di ottenere la stagionatura. La durata minima del periodo di stagionatura è di 15 giorni, ma può protrarsi più a lungo;

B) forma: ovale o tronco-conica, con testina o senza, nel rispetto delle consuetudini locali, con presenza di insenature dipendenti dalla posizione dei legacci;

C) peso: compreso tra 1 kg e 2,500 kg;

D) crosta: sottile, liscia, di marcato colore paglierino; la superficie può presentare leggere insenature dovute ai legacci collocate in relazione alle modalità di legatura;

E) pasta: omogenea, compatta con lievissima occhiatura, di colore bianco o giallo paglierino più carico all esterno e meno carico all interno;

F) sapore: aromatico, piacevole, fusibile in bocca, normalmente delicato e tendenzialmente dolce quando il formaggio è giovane, fino a divenire piccante a maturazione avanzata;

G) grasso della sostanza secca non inferiore al 38%.

Art. 4.

1. Sono abrogate le disposizioni relative al riconoscimento della denominazione tipica «Caciocavallo», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269.

Art. 5.

1. Il formaggio a denominazione di origine «Caciocavallo silano» deve recare apposto all'atto della sua immissione al consumo il contrassegno di cui all'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto, nel quale risultano individuati la provenienza geografica e gli estremi della decretazione con cui si è riconosciuta la denominazione stessa, a garanzia della rispondenza alle specifiche prescrizioni normative.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 1993

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CIAMPI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
DIANA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

ALLEGATO *A*

93A4655

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 1993.

Riconoscimento della denominazione di origine del formaggio «Quartirolo lombardo».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 5, recante modificazioni agli articoli 3 e 14 della suddetta legge n. 125;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667, concernente norme regolamentari per l'esecuzione della citata legge n. 125;

Vista la domanda presentata dal Consorzio dei produttori del formaggio «Quartirolo lombardo» tendente ad ottenere, ai sensi dell'art. 3 della citata legge 10 aprile 1954, n. 125, il riconoscimento della denominazione di origine del formaggio «Quartirolo lombardo»;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, costituito ai sensi dell'art. 4 della richiamata legge n. 125, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1992;

Considerato che tale formaggio è un prodotto le cui caratteristiche organolettiche e merceologiche derivano prevalentemente dalle condizioni ambientali e dai metodi tradizionali di preparazione esistenti nella zona di produzione;

Ritenuto per i motivi esposti di accogliere la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine, in quanto rispondente alle caratteristiche e ai requisiti previsti dalla normativa in materia;

Viste le risultanze della apposita conferenza dei servizi indetta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta.

Art. 1.

1. È riconosciuta la denominazione di origine «Quartirolo lombardo» al formaggio prodotto nell'area geografica di cui all'art. 2 ed avente i requisiti fissati agli articoli 3 e 4.

Art. 2.

1. La zona di provenienza del latte, di trasformazione e di elaborazione del formaggio «Quartirolo lombardo» comprende il territorio amministrativo delle provincie di Brescia, Bergamo, Como, Cremona, Milano, Pavia e Varese.

Art. 3.

1. Il «Quartirolo lombardo» è un formaggio molle da tavola prodotto con latte vaccino derivante da almeno due mungiture, di cui quella o quelle successive alla prima possono fornire latte intero o parzialmente scremato, proveniente da vacche allevate esclusivamente nella zona di produzione di cui all'art. 2, ottenuto nel rispetto del processo tecnologico in quanto rispondente allo standard produttivo seguente:

A) La coagulazione è effettuata con caglio di vitello ad una temperatura compresa fra i 35 e i 40°C onde ottenere la coagulazione entro 25 minuti; è consentita l'aggiunta di latto-innesto derivante da precedenti lavorazioni, effettuate esclusivamente nello stesso caseificio nel quale avviene la lavorazione del latte. La prima rottura della cagliata è seguita da un riposo più o meno lungo in rapporto all'evoluzione dell'acidità del siero di spurgo, quindi si ha una seconda rottura dalla quale i grumi caseari risultano delle dimensioni di una nocciola all'incirca. Dopo la rottura la cagliata mista a siero viene posta in apposite forme dove, nel corso della stufatura a 26-28°C, si struttura a formaggio. la stufatura è protratta da un minimo di 4 ore ad un massimo di 24 ore a temperatura decrescente in rapporto alle caratteristiche di acidificazione e di prosciugamento della pasta. La salatura è effettuata a secco oppure in salamoia, con durata variabile in relazione al peso, in locali con temperatura da 10°-14°C. La stagionatura avviene in celle idonee ad una temperatura di 2-8°C e ad una umidità relativa dell'85-90%; il periodo di maturazione si protrae da cinque a trenta giorni per il tipo a pasta tenera, dopo trenta giorni il prodotto viene posto in commercio come «Quartirolo lombardo» maturo. Non è consentito alcun trattamento di crosta

B) Forma: parallelepipeda quadrangolare a facce piane con scalzo diritto.

C) Dimensioni: diametro delle facce da 18 a 22 centimetri, altezza dello scalzo da 4 a 8 centimetri con leggere variazioni in più o in meno in entrambe le caratteristiche in rapporto alle condizioni tecniche di produzione.

D) Peso variabile da 1,5 kg a 3,5 kg.

E) Crosta sottile e morbida, bianco rosata nei formaggi di prima stagionatura e grigio-verde rossastra in quelli maturi.

F) Pasta - struttura: unita, leggermente grumosa eventualmente con piccoli distacchi ed anfrattuosità, friabile (senza corona giallognola sotto la crosta) che diventa più compatta, morbida e fusibile con il progredire della stagionatura. Colore da bianco a bianco paglierino che può divenire più intenso per il formaggio maturo.

G) Sapore: caratteristico, leggermente acidulo - aromatico nel formaggio in prima stagionatura e più aromatico in quello maturo.

H) Grasso sulla sostanza secca non inferiore al 30% per il prodotto ottenuto con latte parzialmente scremato.

Art. 4.

1. Il formaggio a denominazione di origine «Quartirolo lombardo» deve recare apposto all'atto della sua immissione al consumo un contrassegno specifico, nel quale risultino individuati la provenienza geografica e gli estremi della decretazione con cui si è riconosciuta la denominazione stessa, a garanzia della rispondenza alle specifiche prescrizioni normative.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 1993

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CIAMPI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
DIANA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

ALLEGATO *A*

93A4653

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 1993.

Riorganizzazione del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni nella legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto l'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, recante interventi in favore del volontariato di protezione civile;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare il comma 3 dell'articolo 4 che attribuisce, tra l'altro al Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, al Ministro per il coordinamento della protezione civile il potere di impartire indirizzi ed orientamenti per l'organizzazione e l'utilizzazione del volontariato, l'articolo 8, comma 3, lettera *d)*, che prevede, in seno al Consiglio nazionale della protezione civile, rappresentanti della Croce rossa italiana e delle associazioni di volontariato e l'articolo 11, comma 1, lettera *i)* che include le organizzazioni di volontariato nelle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto l'articolo 39 del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212, che dispone la proroga del fondo per la protezione civile, quale gestione fuori bilancio, fino al 31 dicembre 1993;

Visto l'articolo 9 del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212, con il quale sono stati prorogati fino alla emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1993, gli interventi in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile di cui al sopra citato articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 3 novembre 1992, che chiama a far parte del Comitato operativo della protezione civile il presidente del Comitato di volontariato di protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 1993, che nomina tra i componenti del Consiglio nazionale della protezione civile il presidente del Comitato di volontariato di protezione civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblia in data 6 maggio 1993 con il quale l'on.le Vito Riggio, deputato al Parlamento, è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il proprio decreto in data 13 maggio 1993 con il quale al predetto Sottosegretario di Stato è stata conferita la delega ad esercitare le funzioni di promozione e di coordinamento delle attività di protezione civile individuate dall'art. 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1676/FPC del 30 marzo 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1989, recante la nuova disciplina del comitato di volontariato di protezione civile, già istituito con ordinanza n. 234/FPC/ZA del 5 giugno 1984;

Visto il decreto del 19 agosto 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 2 settembre 1989, recante la composizione del comitato di volontariato di protezione civile, integrato con il decreto n. 1 035/9 vol. del 21 febbraio 1990;

Visto il decreto n. 2/035 9 vol. del 13 ottobre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1989, che ha formalizzato la nomina del presidente e dei due vicepresidenti del Comitato di protezione civile;

Visto il proprio decreto del 25 maggio 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 14 giugno 1993 con il quale è stata stanziata la somma di L. 20.000.000 sul fondo per la Protezione civile relativamente all'anno 1993 per la prosecuzione dell'attività del Comitato di volontariato di protezione civile;

Considerato che nel corso della riunione del Comitato di volontariato di protezione civile tenutasi in data 2 giugno 1993 è emersa l'opportunità di ridefinire le funzioni e la organizzazione del Comitato in armonia con la sopracitata normativa organica di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Considerato che il presidente ed i due vicepresidenti eletti a maggioranza semplice dei presenti nella riunione del 14 settembre 1989 hanno esaurito il loro mandato di durata triennale;

Considerato inoltre che numerosi componenti non partecipano più alle riunioni in quanto dimissionari;

Ritenuto che, alla stregua del ruolo assegnato ai sensi della sopracitata legge 24 febbraio 1992, n. 225, al volontariato di protezione civile permanga, rafforzata, l'esigenza di un organo consultivo particolarmente qualificato in materia;

Ravvisata l'opportunità di riorganizzare, per le predette finalizzazioni, il Comitato di volontariato di protezione civile per consentire una più efficace ed incisiva collaborazione dello stesso a supporto delle funzioni demandate al Dipartimento della protezione civile nell'ambito del Servizio nazionale di protezione civile;

Ritenuto altresì che, allo scopo di assicurare in modo più ampio e stabile il raccordo con la struttura del Dipartimento, il Comitato di volontariato si avvalga, per l'espletamento delle attività ad esso attribuite della collaborazione di funzionari del servizio volontariato del Dipartimento della protezione civile;

Viste le designazioni da parte delle organizzazioni di volontariato di protezione civile maggiormente rappresentative a livello nazionale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di dare esecuzione alle richiamate disposizioni;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, istituito e disciplinato con le ordinanze citate nelle premesse è riorganizzato come segue.

2. Il Comitato nazionale è composto da rappresentanti in numero non superiore a venti, delle organizzazioni nazionali, presenti in almeno sei regioni, maggiormente rappresentative nei vari settori d'intervento e nei cui statuti sia prevista l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura e la gratuità delle prestazioni.

3. Possono altresì far parte del Comitato esperti che abbiano provata esperienza nel campo del volontariato, individuati anche tra le strutture operative di cui all'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e tra i rappresentanti di centri studi specializzati nelle problematiche della protezione civile.

4. Il presidente del Comitato è nominato con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri fra i componenti del Comitato stesso, sentito il parere del Comitato, e partecipa, quale rappresentante delle organizzazioni di volontariato alle riunioni del Comitato operativo della protezione civile di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1992 e del Consiglio nazionale della protezione civile di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1993.

Art. 2.

Il Comitato:

a) è portatore di interessi diffusi a sostegno del volontariato di protezione civile;

b) assicura il raccordo tra le organizzazioni di volontariato con l'esplicazione di attività propositiva, promozionale e rappresentativa di iniziative coordinate;

c) svolge funzioni di consulenza a supporto del Dipartimento della protezione civile.

Art. 3.

1. Il Comitato elegge due vice presidenti e puo organizzarsi in commissioni di studio. Il presidente convoca il Comitato e le commissioni previo assenso del Presidente del Consiglio o di un suo delegato e ne fissa l'ordine del giorno.

2. Per lo svolgimento delle attività demandate al Comitato il medesimo si avvale di una struttura di segreteria istituita nell'ambito del servizio volotariato dell'Ufficio affari generali, documentazione e volontariato del Dipartimento della protezione civile.

3. Le funzioni di capo della segreteria del Comitato sono svolte dal dott. Giuseppe Santoro, coordinatore del Servizio volontariato, coadiuvato dalla dott.ssa Eugenia Di Zenzo e in caso di assenza o impedimento di quest'ultima dalla sir.ra Erminia De Peruta.

I membri del Comitato sono indicati nell'allegato che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Ai componenti il Comitato non residenti nel luogo ove si tengono le adunanze spetta, per le giornate di effettiva partecipazione alle sedute del medesimo, il trattamento di missione previsto per i funzionari dello Stato aventi qualifica di primo dirigente.

Art. 5.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede a carico del fondo per la protezione civile prorogato, quale gestione fuori bilancio, fino al 31 dicembre 1993 ai sensi dell'articolo 39 del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212, a valere, per l'anno 1993, sulle somme impegnate con il decreto del 25 maggio 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 14 giugno 1993 citato nelle premesse, e, successivamente, a carico del pertinente capitolo di bilancio istituito a norma dell'art. 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1993

p. *Il Presidente*: RIGGIO

ALLEGATO

Il Comitato nazionale di volontariato di protezione civile è composto:

Roberto Volpini - componente effettivo e Gaetano Arciprete - componente supplente - Associazione cristiana lavoratori italiani, via Giuseppe Marcora, 18 - 00153 Roma;

Roberto Giovanni Marino - componente effettivo e Mario Zorzetto Penzo - componente supplente - Associazione guide e scouts cattolici italiani, piazza Pasquale Paoli, 18 - 00186 Roma;

Antonio Sarti - componente effettivo e Ferdinando Bonetti - componente supplente - Associazione nazionale alpini, via Marsala, 9 - 20121 Milano;

Patrizio Petrucci - componente effettivo e Valerio Muratori - componente supplente - Associazione nazionale pubbliche assistenze, via San Gallo, 32 - 50129 Firenze;

Vincenzo Viggiani - componente effettivo e Vincenzo Romano - componente supplente - Associazione nazionale vigili del fuoco in congedo, via IV novembre, 75 - 00043 Ciampino;

Gino Gronchi - componente effettivo e Giuseppe Fascina - componente supplente - Associazione nazionale vigili del fuoco volontari, via Trento, 64 - 10088 Volpiano (Torino);

Alessio Ortona - componente effettivo e Federico La Pesa - componente supplente - Associazione radioamatori italiani, via Domenico Scarlatti, 31 - 20124 Milano;

Mario Beltrami - componente effettivo e Corrado Miglioranza - componente supplente - Associazione volontari italiani del sangue, via Livigno, 3 - 20158 Milano;

Don Antonio Cecconi - componente effettivo e Francesco Maria Carloni - componente supplente - Caritas italiana, viale Ferdinando Baldelli, 41 - 00146 Roma;

Francesco Giannelli - componente effettivo e Paolo Diani - componente supplente - Confederazione nazionale delle misericordie d'Italia, piazza San Giovanni, 1 - 50129 Firenze;

Tito Ottorino - componente effettivo e Carmelo Scalfari - componente supplente - Corpo nazionale giovani esploratori ed esploratrici italiane, via Ennio Quirino Visconti, 8 - 00193 Roma;

Armando Poli - componente effettivo e Gianpaolo Bianucci - componente supplente - Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, via Eleonora Fonseca Pimentel, 7 - 20127 Milano;

Luigi Alessandro - componente effettivo e Simone Sega - componente supplente - Federazione italiana attività subacquee, via Mauro Macchi, 38 - 20124 Milano;

Dario Cravero - componente effettivo e Enore Artusi - componente supplente - Federazione italiana donatori sangue, via Ponza, 2 - 10121 Torino;

Enrico Campagnoli - componente effettivo e Franco Tassi - componente supplente - Federazione italiana ricetrasmissioni - Citizen's Band - Servizio emergenza radio, via Lanzone, 7 - 20123 Milano;

Carla Pulcinelli Cossu - componente effettivo e Bernardina Fraddosio - componente supplente - Infermiere volontarie Croce rossa italiana, via Toscana, 12 - 00187 Roma;

Giuseppe Lumia - componente effettivo e Franco Bagnarol - componente supplente - Movimento di volontariato italiano, via Livenza, 3 - 00198 Roma;

Giorgio Tronconi - componente effettivo e Alberto Gessa - componente supplente - Prociv-Arci associazione nazionale volontari per la protezione civile, via dell'Ex Ospedale, 11 - 01037 Ronciglione,

Marcello Giuffrida - componente effettivo e Francesco La Monica - componente supplente - Volontari del soccorso Croce rossa italiana, via Enna, 1/C - 95100 Catania.

Esperti

Antonio Lovati - Centro studi e formazione sociale «Emanuela Zancan», via Borcese, 14 - 20154 Milano,

Giampiero Capriotti, Lions international, via Leonardo da Vinci, 5/6 - 17021 Alassio;

Enrico Locatelli - Rotary international, via Flaminia, 417 - 00196 Roma;

Giacomo Mario Sinigallia - Unità di pronto impiego chirurgico rianimatorio, via Ariosto, 34 - 20145 Milano,

Franca Rampi - Centro Alfredo Rampi, via dei Laterani, 28 - 00184 Roma;

Mons. Vincenzo Paglia - Comunità S Egidio, piazza S Maria in Trastevere - 00153 Roma;

Renato Croce - Pretura di Tivoli, viale Trieste, 45 - 00019 Tivoli;

Anna Maria Campurra - Archeoclub d'Italia, via Sicilia, 235 - 00187 Roma,

Giampiero Forcesi - Federazione organismi cristiani di servizio internazionale volontario, via del Conservatorio, 1 - 00186 Roma;

Folco Quilici, viale Giulio Cesare, 47 - 00192 Roma;

Carmelo Scarcella, via Silvio Zambaldi, 18 - 25121 Brescia;

Assunta Maria Brachetta - Legambiente, via Salaria, 280 - 00199 Roma;

Alessandro Bardi - WWF Italia, via Salaria, 221 - 00199 Roma.

93A4684

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 luglio 1993.

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Francavilla Fontana.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Giuseppe Attanasi è stato eletto consigliere del comune di Francavilla Fontana (Brindisi) nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990;

Rilevato che, in data 3 aprile 1993, il predetto amministratore è stato posto agli arresti domiciliari, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del tribunale di Brindisi, in quanto indagato per reati di abuso di ufficio e di peculato aggravato in concorso;

Rilevato altresì che la predetta ordinanza è stata successivamente revocata in data 26 aprile 1993, su richiesta dell'interessato, dal tribunale di Brindisi, sezione del riesame, che ha ritenuto essere venuto meno il pericolo di inquinamento delle prove;

Considerato che la citata situazione giudiziaria del sig. Giuseppe Attanasi compromette la regolarità, la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa del comune di Francavilla Fontana, ingenerando allarme nella popolazione, con pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico;

Considerato, altresì, che il comportamento del medesimo amministratore si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica ricoperta nel sopracitato comune;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Giuseppe Attanasi dalla carica di consigliere del comune di Francavilla Fontana;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Attanasi è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Francavilla Fontana (Brindisi).

Roma, 15 luglio 1993

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Giuseppe Attanasi è stato eletto consigliere del comune di Francavilla Fontana (Brindisi) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990, ed ha ricoperto, altresì, prima la carica di assessore al commercio e successivamente, quella di assessore al personale, fino alla data delle dimissioni, rassegnate il 3 aprile 1993.

Il predetto, in data 3 aprile 1993, è stato posto agli arresti domiciliari, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del tribunale di Brindisi, in quanto indiziato dei reati di abuso d'ufficio e di peculato aggravato in concorso.

Infatti, il consigliere medesimo è gravemente sospettato di aver concesso in uso, gratuitamente e senza alcun titolo, a privato, locali di proprietà comuale, affinché fossero adibiti ad esercizio di macelleria, risultato, peraltro, privo della prescritta autorizzazione, facendo, altresì, gravare le spese di gestione dei predetti locali sull'amministrazione comunale

La predetta ordinanza è stata, successivamente, revocata, su richiesta dell'interessato, dal presidente del tribunale di Brindisi, in data 26 aprile 1993, che ha ritenuto essere venuto meno il pericolo di inquinamento delle prove.

La situazione giudiziaria del predetto consigliere è in palese contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui lo stesso è preposto ed è incompatibile con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica ricoperta.

La sua presenza, inoltre, all'interno della suddetta amministrazione, rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa, ingenerando allarme nella popolazione, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Brindisi, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con nota n. 1417/Gab del 15 aprile 1993, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del sig. Giuseppe Attanasi dalla carica di consigliere e, nelle more, in presenza di gravi ed urgenti motivi, ne ha disposto, con decreto pari data n. 1417/13/Gab, la sospensione.

Tutto ciò premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni per addivenire alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Francavilla Fontana, essendosi verificata una delle ipotesi disciplinate dal predetto art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Giuseppe Attanasi dalla carica di consigliere del comune di Francavilla Fontana (Brindisi)

Roma, 12 luglio 1993

Il direttore generale
dell'Amministrazione civile
SORGE

93A4706

DECRETO 5 agosto 1993.

Indizione delle elezioni dei rappresentanti del personale della Polizia di Stato in seno al consiglio di amministrazione nella composizione per gli affari concernenti l'Amministrazione della pubblica sicurezza, nonché nelle commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e per quello appartenente ai ruoli tecnici della stessa Polizia di Stato.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 25 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 121 del 25 maggio 1992 e nel Bollettino ufficiale del personale, supplemento straordinario n. 1/15-*ter* del 25 maggio 1992, con cui era stata indetta l'elezione dei rappresentanti del personale della Polizia di Stato nel consiglio di amministrazione, nella composizione per gli affari concernenti l'Amministrazione della pubblica sicurezza, nonché nelle commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia e per quello appartenente ai ruoli tecnici della stessa Polizia di Stato;

Rilevato che le suddette elezioni erano state fissate per i giorni 29 e 30 novembre 1992;

Constatato che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 15 ottobre 1992, ha deliberato il rinvio di un anno delle elezioni dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione dei Ministeri, dell'ANAS e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella considerazione che la legge-delega per la revisione della disciplina del pubblico impiego prevede l'introduzione di nuove forme di rappresentanza del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il proprio decreto in data 20 ottobre 1992, con cui, in esecuzione della succitata delibera del Consiglio dei Ministri, e della circolare del Dipartimento per la funzione pubblica del 17 ottobre 1992, si era provveduto a rinviare le elezioni di cui trattasi al 28 e 29 novembre 1993;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale del 20 ottobre 1992, sono stati fatti salvi tutti gli atti relativi ai procedimenti elettorali già avviati, e destinati ad essere ripresi in relazione alla nuova data fissata ai fini dello svolgimento delle elezioni in questione;

Rilevata l'opportunità di modificare la composizione della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali, in relazione ai mutamenti intervenuti successivamente alla data di pubblicazione del citato decreto ministeriale del 20 ottobre 1992, con cui le procedure elettorali in corso erano state formalmente sospese;

Visto l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visti gli articoli 2 e 48 del decreto-legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni dei rappresentanti del personale della Polizia di Stato, indette ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro dell'interno in data 25 maggio 1992, pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale, supplemento straordinario n. 1/15-*ter* del 25 maggio 1992, e rinviate con decreto del Ministro dell'interno in data 20 ottobre 1992 sono reindette per il giorno domenica 28 novembre 1993, dalle ore 8 alle ore 20, con prosieguo nel giorno di lunedì 29 novembre 1993 dalle ore 8 alle ore 14.

Art. 2.

La commissione elettorale centrale, già istituita ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'interno in data 25 maggio 1992, è ricostituita nella seguente composizione.

Presidente:

prefetto Spanu dott. Mario - direttore centrale per i servizi elettorali.

Componenti commissione:

dirigente superiore di P.S. Di Censo dott. Americo - Uff. per la riforma e le relazioni con le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato;

vice questore aggiunto Petrolino dott.ssa Dora - Scuola allievi agenti Roma;

direttore tecnico princ. fisico Petecchia Stefano - Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale;

ispettore Buffo Giovanni - questura di Roma;

vice ispettore Fiorini Roberto - ispett. generale di P.S. «Viminale»;

sovrintendente principale Cernaz Giuseppe - reparto autonomo Ministero interno;

agente scelto Merilli Emanuele - ispett. generale di P.S. «Viminale»;

agente Ruzzi Gianluigi - reparto autonomo Ministero interno.

Art. 3.

Le commissioni elettorali circoscrizionali, già istituite ai sensi dell'art. 6 del decreto del Ministro dell'interno in data 25 maggio 1992, sono ricostituite nella seguente composizione:

1) PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Presidente:

primo dirigente dott. Bergamo Pericle, questura Torino.

Componenti:

commissario Cuozzo Edoardo, questura Torino;

commissario Burdese Silvia, questura Torino;

ispettore capo Corvella Ester, questura Torino;

vice sovrintendente Aliberti Gennaro, questura Torino;

agente Gualtieri Laura, questura Torino;

operatore tecnico Pietrini Giorgio, zona T.L.C. Torino.

2) LIGURIA

Presidente:

primo dirigente dott. Presenti Salvatore, questura Genova.

Componenti:

vice questore aggiunto dott. Serrapica Modesto, Polfer Genova;

vice questore aggiunto dott. Cavalera Cosimo, questura Genova;

perito tecnico principale Migliardi Carlo, autocentro;

vice sovrintendente Mammanello Claudio, questura Genova;

assistente capo Di Martino Francesco, questura Genova;

assistente Gasbarro Luigi, questura Genova.

3) LOMBARDIA

Presidente:

primo dirigente dott. De Feo Eugenio, questura Milano.

Componenti:

vice questore aggiunto dott. Coccia Ignazio, questura Milano;

commissario capo dott. Guglielmino Filippo, questura Milano;

ispettore principale Lombardi Pietro, questura Milano;

sovrintendente Diazzi Eugenio, questura Milano;

assistente capo Schepis Giovanni, Polstrada Milano;

collaboratore tecnico capo Squarzanti Maurizio, zona T.L.C. Milano.

4) VENETO E TRENTINO-ALTO ADIGE

Presidente:

primo dirigente dott. Viola Armando, questura Venezia.

Componenti:

commissario capo dott. Morelli Michele, questura Venezia;

vice commissario dott.ssa Pierobon Angela, questura Venezia;

vice perito tecnico Petrella Giuseppe, autocentro Venezia;

vice sovrintendente Bettetto Enrico, questura Venezia;

assistente capo Albertini Giampaolo, Polfrontiera Venezia;

assistente Ferrara Raffaele, questura Venezia.

5) FRIULI-VENEZIA GIULIA

Presidente:

primo dirigente dott. D'Acierno Umberto, questura Trieste.

Componenti:

vice questore aggiunto dott. Troiano Francesco, scuola allievi agenti Trieste;

commissario dott. Baldelli Ermanno, questura Trieste;

vice perito tecnico Alfieri Michele, zona T.L.C. Trieste;

sovrintendente capo Dulcinati Nazzareno, questura Trieste;
assistente Claretti Matteo, questura Trieste;
assistente Puzzolo Davide, questura Trieste.

6) EMILIA-ROMAGNA

Presidente

primo dirigente dott. Fanali Umberto, questura Bologna.

Componenti

vice questore aggiunto dott. Grazioso Fusco Enrico, questura Bologna;
commissario dott.ssa Dosi Donatella, questura Bologna;
ispettore principale Beltramo Giacomo, questura Bologna;
vice sovrintendente Dragani Romano, questura Bologna,
assistente capo Donato Antonino, questura Bologna;
collaboratore tecnico Russo Domenico, zona T.L.C. Bologna.

7) MARCHE

Presidente:

primo dirigente dott. Tancredi Leonardo, questura Ancona.

Componenti:

commissario capo dott. Materi Filippo, questura Ancona;
vice commissario dott.ssa Caldarelli Lucia, questura Ancona;
ispettore capo Bernardini Giuliana, questura Ancona;
revisore capo Mosciarelli Nicola, prefettura Ancona;
assistente Massaro Pasqualino, questura Ancona;
agente Nibaldi Antonella, questura Ancona.

8) TOSCANA

Presidente.

primo dirigente dott. Cecere Palazzo Giovanni, questura Firenze.

Componenti:

commissario dott.ssa Rendina Alessandra, questura Firenze;
commissario dott. Giovannetti Marco, questura Firenze;
vice perito tecnico Sabatini Adriano, zona T.L.C. Firenze;
vice sovrintendente Manfrellotti Giovanni, questura Firenze;
assistente capo Rocco Antonio, Polfer Firenze;
agente Canocchi Alessandro, reparto mobile Firenze.

9) UMBRIA

Presidente:

primo dirigente dott. Franco Pietro, questura Perugia.

Componenti.

commissario dott. Peres Renato, questura Perugia;
vice commissario dott.ssa Tomaselli Maria Letizia, questura Perugia;
perito capo Lipparoni Francesco, questura Perugia;
sovrintendente Rosina Nicola, questura Perugia;
assistente Giglietti Gianluca, questura Perugia;
agente scelto Reitano Marco, questura Perugia.

10) LAZIO

Presidente

primo dirigente dott. Cioppa Elio, questura Roma.

Componenti.

commissario dott. Todaro Gaetano, questura Roma,
primo dirigente tecnico fisico dott.ssa Giovannelli Elena, C.E.D. Roma;
vice ispettore Mauti Fabrizio, questura Roma,
vice sovrintendente Passaretti Ermanno, questura Roma;
agente Coluccino Lucia, questura Roma;
agente Summa Antonio, questura Roma.

11) ABRUZZO

Presidente:

primo dirigente dott. Deiana Giacomo, questura L'Aquila.

Componenti:

vice questore aggiunto dott. Balassone Francesco, questura L'Aquila;
commissario dott.ssa Villante Maria Gabriella, compartimento Polstrada L'Aquila;
ispettore Cipollone Federico, questura L'Aquila;
vice revisore tecnico Spognardi Ennio, zona T.L.C. Pescara;
assistente capo Iuculano Giuseppe, Polstrada L'Aquila;
agente Ciullo Anna, questura L'Aquila.

12) MOLISE

Presidente.

primo dirigente dott. Vitale Michele, questura Campobasso.

Componenti:

vice questore aggiunto dott. Teolis Claudio, scuola allievi agenti Campobasso;
commissario dott. Soricelli Luciano, questura Isernia;

ispettore Palumbo Tommaso, questura Campobasso;

sovrintendente D'Onofrio Francesco, scuola all. ag. Campobasso;

collaboratore tecnico Armillotta Saverio, zona T.L.C. Campobasso;

assistente Petrillo Michele, questura Isernia

13) CAMPANIA

Presidente:

primo dirigente dott. Malvano Franco, questura Napoli.

Componenti:

vice questore aggiunto dott Amodio Camillo, questura Napoli;

vice questore aggiunto dott.ssa Laugelli Erminia, questura Napoli;

ispettore capo Lucignano Borrelli Maria, questura Napoli;

vice revisore Brancati Ernesto, questura Napoli;

assistente capo Pagliaro Silvestro, questura Napoli;

assistente Giacalone Nicolò, questura Napoli.

14) BASILICATA

Presidente:

primo dirigente dott. Di Vito Mario, questura Potenza.

Componenti:

commissario dott. Pagano Antonio, questura Potenza;

commissario dott.ssa Franchini Lucia, questura Potenza;

vice ispettore Vignola Gaetano, questura Potenza;

sovrintendente Santarsiero Salvatore, Polstrada Potenza;

assistente D'Elia Rocco, questura Potenza;

collaboratore tecnico Brienza Giovanni, questura Potenza.

15) PUGLIA

Presidente:

primo dirigente dott. De Donno Giuseppe, questura Bari.

Componenti:

vice questore aggiunto dott. Seccia Giuseppe, Polfer Bari;

commissario capo dott.ssa Romano Rosa, Polfrontiera Bari;

ispettore capo Cici Domenico, questura Bari;

sovrintendente capo Bombini Pietro, Polfer Bari;

agente scelto De Francesco Vito, questura Bari;

collaboratore tecnico Zambrini António, zona T.L.C. Bari.

16) CALABRIA

Presidente:

primo dirigente dott. Cappelli Antonio, questura Catanzaro.

Componenti.

vice questore r.e. dott.ssa Nicastri Rosangela, questura Catanzaro;

commissario dott. Ferrante Antonio, questura Catanzaro;

ispettore Agnello Giuseppe, questura Catanzaro;

vice revisore Infussi Dario, zona T.L.C. Catanzaro;

assistente capo Scumaci Antonio, questura Catanzaro;

agente scelto Rizzuto Michele, questura Catanzaro.

17) SICILIA

Presidente.

primo dirigente dott. Finazzo Giovanni, questura Palermo.

Componenti:

commissario dott. Peritore Giuseppe, questura Palermo;

commissario dott.ssa Fascina Serafina, questura Palermo;

ispettore capo La Mendola Carmelo, questura Palermo;

sovrintendente capo Tanania Quirino, reparto mobile Palermo;

assistente capo Abbasta Antonino, questura Palermo;

operatore tecnico scelto Navarra Gaspare, C.O T. Palermo.

18) SARDEGNA

Presidente:

primo dirigente dott. Rossi Tullio, questura Cagliari.

Componenti:

commissario capo dott. Sodaro Antonino, questura Cagliari;

direttore tecnico Povia Mauro, autocentro Cagliari;

ispettore principale Grande Salvatore, questura Cagliari;

sovrintendente capo Longu Antonio, questura Cagliari;

assistente capo Piras Quintino, Polmare Cagliari;

assistente capo Murgia Marco, zona T.L.C. Cagliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Roma, 5 agosto 1993

Il Ministro: MANCINO

93A4685

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 agosto 1993.

Autorizzazione alla società «C.A.A.F. C.N.A. Veneto S.r.l.», in Mestre, all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ad imprese.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 10, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, che prevede l'istituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della citata legge n. 413 del 1991;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 15 gennaio 1993 con il quale sono state autorizzate a costituire i predetti centri, tra le altre, le seguenti organizzazioni territoriali aderenti alla Confederazione nazionale artigianato e piccole imprese - C.N.A.:

1) C.N.A. - Regione Veneto;

2) C.N.A. - Associazione provinciale di Treviso;

3) C.N.A. - Associazione provinciale di Verona;

4) C.N.A. - Associazione provinciale di Vicenza;

5) C.N.A. - Associazione provinciale di Rovigo;

6) C.N.A. - Associazione provinciale di Padova;

7) C.N.A. - Associazione provinciale di Venezia;

8) C.N.A./A.P.P.I.A. - Associazione provinciale piccole industrie e artigianato di Belluno;

Vista l'istanza del 4 marzo 1993 con la quale il «C.A.A.F C.N.A. Veneto S.r.l.» costituito dalle predette organizzazioni, legalmente rappresentato dal sig. Luciano Lazzari. chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 26 gennaio 1993 a rogito notaio dott. Vincenzo Rubino (n. 35519 di repertorio e n. 5932 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato, che sono stati depositati in copia autenticata unitamente alla predetta istanza;

Viste le polizze di assicurazione numeri 18164896/18164897 stipulate con la «Unipol Assicurazioni»;

Vista la documentazione, con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte del direttore tecnico responsabile del C.A.A.F., dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c)*, del citato decreto del Ministro delle finanze n. 494 del 1992;

Considerato che è stato depositato un elenco di 300 associati che si sono impegnati a stipulare un contratto di assistenza fiscale con il «C.A.A.F. C.N.A. Veneto S.r.l.», al quale sono stati allegati i relativi atti di impegno;

Considerato che lo statuto depositato è conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze del 25 febbraio 1992;

Considerato che è stata depositata la copia del contratto tipo dal quale risulta l'assunzione da parte dell'utente degli obblighi previsti dall'art. 7 del citato decreto del Ministro delle finanze n. 494 del 1992;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991 per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese;

Decreta:

La società «C.A.A.F. C.N.A. Veneto S.r.l.», con sede in Mestre, via Rampa Cavalcavia n. 28, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ad imprese prevista dall'art. 78, commi da 1 a 8, della legge n. 413 del 1991.

La predetta società è iscritta al n. 0003 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 1993

Il Ministro: GALLO

93A4661

DECRETO 2 agosto 1993.

Autorizzazione alla società «C.A.A.F. C.N.A. Toscana S.r.l.», in Firenze, all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ad imprese.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 10, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, che prevede l'istituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della citata legge n. 413 del 1991;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 15 gennaio 1993 con il quale sono state autorizzate a costituire i predetti centri, tra le altre, le seguenti organizzazioni territoriali aderenti alla «Confederazione nazionale artigianato e piccole imprese - C.N.A.»:

1) C.N.A. - Comitato regionale Toscana;

2) C.N.A. - Associazione provinciale di Firenze;

3) C.N.A. - Associazione provinciale di Prato;

4) C.N.A. - Associazione provinciale di Pistoia;

5) C.N.A. - Associazione provinciale di Lucca;

6) C.N.A. - Associazione provinciale di Massa Carrara;

7) C.N.A. - Associazione provinciale di Pisa;

8) C.N.A. - Associazione provinciale di Livorno;

9) C.N.A. - Associazione provinciale di Grosseto;

10) C.N.A. - Associazione provinciale di Siena;

11) C.N.A. - Associazione provinciale di Arezzo;

Vista l'istanza del 23 gennaio 1993 con la quale il «C.A.A.F. C.N.A. Toscana S.r.l.» costituito dalle predette organizzazioni legalmente rappresentato dal sig. Granai Marcello, chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 22 gennaio 1993 a rogito notaio dott. Gunnella Vincenzo (n. 12726 di repertorio e n. 3851 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato, che sono stati depositati in copia autenticata unitamente alla predetta istanza;

Vista la polizza di assicurazione n. 15518486 stipulata con la «Unipol Assicurazioni»;

Vista la documentazione, con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte del direttore tecnico responsabile del C.A.A.F., dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c)*, del citato decreto del Ministro delle finanze n. 494 del 1992;

Considerato che è stato depositato un elenco di 300 associati che si sono impegnati a stipulare un contratto di assistenza fiscale con il «C.A.A.F. C.N.A. Toscana S.r.l.», al quale sono stati allegati i relativi atti di impegno;

Considerato che lo statuto depositato è conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze del 25 febbraio 1992;

Considerato che è stata depositata la copia del contratto tipo dal quale risulta l'assunzione da parte dell'utente degli obblighi previsti dall'art. 7 del citato decreto del Ministro delle finanze n. 494 del 1992;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991 per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese;

Decreta:

La società «C.A.A.F. C.N.A. Toscana S.r.l.», con sede in Firenze, via Alamanni, 31, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ad imprese prevista dall'art. 78, commi da 1 a 8, della legge n. 413 del 1991.

La predetta società è iscritta al n. 0004 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 1993

Il Ministro: GALLO

93A4662

DECRETO 2 agosto 1993.

Autorizzazione alla società «C.A.A.F. C.N.A. Emilia-Romagna S.r.l.», in Bologna, all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ad imprese.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 10, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, che prevede l'istituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della citata legge n. 413 del 1991;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 15 gennaio 1993 con il quale sono state autorizzate, tra le altre, le seguenti organizzazioni territoriali aderenti alla «Confederazione nazionale artigianato e piccole imprese - C.N.A.»:

1) C.N.A. - Associazione provinciale di Bologna;

2) C.N.A. - Associazione provinciale di Modena;

3) C.N.A. - Associazione provinciale di Reggio Emilia;

4) C.N.A. - Associazione provinciale di Ravenna;

5) C.N.A. - Associazione provinciale di Ferrara;

6) C.N.A. - Associazione provinciale di Parma;

7) C.N.A. - Associazione provinciale di Forlì;

8) C.N.A. - Associazione provinciale di Rimini;

9) C.N.A. - Associazione provinciale di Piacenza;

10) C.N.A. - Associazione provinciale di Imola;

11) C.N.A. - Regionale Emilia-Romagna;

Vista l'istanza del 23 gennaio 1993 con la quale il «C.A.A.F C.N.A. Emilia-Romagna S.r.l.», costituito dalle predette organizzazioni, legalmente rappresentato dalla sig.ra Irene Rubbini, chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 21 gennaio 1993 a rogito notaio dott. Gianfranco Fantini (n. 36913 di repertorio e n. 3872 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato, che sono stati depositati in copia autenticata unitamente alla predetta istanza;

Vista la polizza di assicurazione n. 18389854 stipulata con la «Unipol Assicurazioni»;

Vista la documentazione, con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte del direttore tecnico responsabile del C.A.A.F., dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c)* del citato decreto del Ministro delle finanze n. 494 del 1992;

Considerato che è stato depositato un elenco di 300 associati che si sono impegnati a stipulare un contratto di assistenza fiscale con il «C.A.A.F. C.N.A. Emilia-Romagna S.r.l.», al quale sono stati allegati i relativi atti di impegno;

Considerato che lo statuto depositato è conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze del 25 febbraio 1992;

Considerato che e stata depositata la copia del contratto tipo dal quale risulta l'assunzione da parte dell'utente degli obblighi previsti dall'art. 7 del citato decreto del Ministro delle finanze n. 494 del 1992;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991 per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese;

Decreta:

La società «C.A.A.F. C.N.A. Emilia-Romagna S.r.l.», con sede in Bologna, via Aldo Moro, 22, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ad imprese prevista dall'art. 78, commi da 1 a 8, della legge n. 413 del 1991.

La predetta società è iscritta al n. 0006 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 1993

Il Ministro: GALLO

93A4663

DECRETO 2 agosto 1993.

Autorizzazione alla società «C.A.A.F. C.N.A. Lombardia S.r.l.», in Milano, all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ad imprese.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 10, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, che prevede l'istituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della citata legge n. 413 del 1991;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 15 gennaio 1993 con il quale sono state autorizzate a costituire i predetti centri, tra le altre, le seguenti organizzazioni territoriali aderenti alla «Confederazione nazionale dell'artigianato - C.N.A.»:

1) C.N.A. - Comitato regionale Lombardia;
2) C.N.A. - Associazione provinciale di Bergamo;
3) C.N.A. - Associazione provinciale di Brescia;
4) C.N.A. - Associazione provinciale di Como;
5) C.N.A. - Associazione provinciale di Cremona;
6) C.N.A. - Associazione provinciale di Lecco;
7) C.N.A. - Associazione provinciale di Mantova;
8) C.N.A. - Associazione provinciale di Milano;
9) C.N.A. - Associazione provinciale di Pavia;
10) C.N.A. - Associazione provinciale di Varese;

Vista l'istanza del 23 gennaio 1993 con la quale il «C.A.A.F. C.N.A. Lombardia S.r.l.» costituito dalle predette organizzazioni, legalmente rappresentato dal sig. Mariani Bruno, chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 21 gennaio 1993 a rogito notaio dott. Renato Trabucchi (n. 126464 di repertorio e n. 20370 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato, che sono stati depositati in copia autenticata unitamente alla predetta istanza;

Vista la polizza di assicurazione n. 18165661 stipulata con la «Unipol Assicurazioni»;

Vista la documentazione, allegata alla menzionata istanza, con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte del direttore tecnico responsabile del C.A.A.F., dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c)*, del citato decreto del Ministro delle finanze n. 494 del 1992;

Considerato che è stato depositato un elenco di 300 associati che si sono impegnati a stipulare un contratto di assistenza fiscale con il «C.A.A.F. C.N.A. Lombardia S.r.l.», al quale sono stati allegati i relativi atti di impegno;

Considerato che lo statuto depositato è conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze del 25 febbraio 1992;

Considerato che, è stata depositata la copia del contratto tipo dal quale risulta l'assunzione da parte dell'utente degli obblighi previsti dall'art. 7 del citato decreto del Ministro delle finanze n. 494 del 1992;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991 per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese;

Decreta:

La società «C.A.A.F. C.N.A. Lombardia S.r.l.», con sede in Milano, viale Monza, 270, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ad imprese prevista dall'art. 78, commi da 1 a 8, della legge n. 413 del 1991.

La predetta società è iscritta al n. 0005 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 1993

Il Ministro GALLO

93A4664

DECRETO 2 agosto 1993

Autorizzazione alla società denominata «Centro autorizzato di assistenza fiscale - Associazione artigiani Bergamo - Confartigianato S.r.l.», in Bergamo, all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ad imprese.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 10, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, che prevede l'istituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale in attuazione dell'art 78, commi 6 e 7, della citata legge n. 413 del 1991;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 17 marzo 1993 con il quale sono state autorizzate, tra le altre, le seguenti organizzazioni territoriali aderenti alla «Confartigianato»:

1) Confartigianato - Associazione artigiani di Bergamo;

2) Confartigianato - Associazione artigiani della provincia di Varese;

Vista l'istanza del 21 maggio 1993 con la quale il «C.A.A.F. ART S.r.l.» costituito dalle predette organizzazioni, legalmente rappresentato dal sig. Antonio Pezzini chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 13 maggio 1993 a rogito notaio dott. Cesare Carnazzi (n. 67184 di repertorio e n. 4111 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato, che sono stati depositati in copia autenticata unitamente alla predetta istanza;

Vista la polizza di assicurazione n. 39033476 stipulata con le «Assicurazioni Generali S.p.a.»;

Vista la documentazione, con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte del direttore tecnico responsabile del C.A.A.F., dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c)*, del citato decreto del Ministro delle finanze n. 494 del 1992;

Considerato che è stato depositato un elenco di 300 associati che si sono impegnati a stipulare un contratto di assistenza fiscale con il «C.A.A.F. ART S.r.l.», al quale sono stati allegati i relativi atti di impegno;

Considerato che lo statuto depositato è conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze del 25 febbraio 1992;

Considerato che è stata depositata la copia del contratto tipo dal quale risulta l'assunzione da parte dell'utente degli obblighi previsti dall'art. 7 del citato decreto del Ministro delle finanze n 494 del 1992;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991 per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese;

Decreta

La società denominata «Centro autorizzato di assistenza fiscale - Associazione artigiani Bergamo - Confartigianato S.r.l.», in sigla «C.A.A.F. ART S.r.l.» con sede in Bergamo, via Torretta, 12, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ad imprese prevista dall'art. 78, commi da 1 a 8, della legge n. 413 del 1991

La predetta società è iscritta al n. 0008 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 2 agosto 1993

Il Ministro GALLO

93A4665

DECRETO 2 agosto 1993

Autorizzazione alla società «C.A.A.F. C.N.A. Marche S.r.l.», in Ancona, all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ad imprese.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 10, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, che prevede l'istituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della citata legge n. 413 del 1991;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 15 gennaio 1993 con il quale sono state autorizzate a costituire i predetti centri, tra le altre, le seguenti organizzazioni territoriali aderenti alla «Confederazione nazionale artigianato e piccole imprese - C.N.A.»:

1) C.N.A. - Comitato regionale Marche;

2) C.N.A. - Associazione provinciale di Ancona;

3) C.N.A. - Associazione provinciale di Pesaro;

4) C.N.A. - Associazione provinciale di Macerata;

5) C.N.A. - Associazione provinciale di Ascoli Piceno;

Vista l'istanza del 23 gennaio 1993 con la quale il «C.A.A.F. C.N.A. Marche S.r.l.» costituito dalle predette organizzazioni, legalmente rappresentato dal sig. Sallei Stefano, chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 21 gennaio 1993 a rogito notaio dott. Bucci Guido (n. 48210 di repertorio e n. 10215 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato, che sono stati depositati in copia autenticata unitamente alla predetta istanza;

Vista la polizza di assicurazione n. 18166264 stipulata con la «Unipol Assicurazioni»;

Vista la documentazione, con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte del direttore tecnico responsabile del C.A.A.F., dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c)*, del citato decreto del Ministro delle finanze n. 494 del 1992;

Considerato che è stato depositato un elenco di 300 associati che si sono impegnati a stipulare un contratto di assistenza fiscale con il «C.A.A.F. C.N.A. Marche S.r.l.», al quale sono stati allegati i relativi atti di impegno;

Considerato che lo statuto depositato è conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze del 25 febbraio 1992;

Considerato che, e stata depositata la copia del contratto tipo dal quale risulta l'assunzione da parte dell'utente degli obblighi previsti dall'art. 7 del citato decreto del Ministro delle finanze n. 494 del 1992;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991 per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese;

Decreta:

La società denominata «C.A.A.F. C.N.A. Marche S.r.l.», con sede in Ancona, corso Mazzini, 32, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ad imprese prevista dall'art. 78, commi da 1 a 8, della legge n. 413 del 1991.

La predetta società è iscritta al n. 0009 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 1993

Il Ministro: GALLO

93A4666

DECRETO 2 agosto 1993

Autorizzazione alla società «C.A.A.F. C.N.A. Piemonte e Valle d'Aosta S.r.l.», in Torino, all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ad imprese.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 10, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, che prevede l'istituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della citata legge n. 413 del 1991;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 15 gennaio 1993 con il quale sono state autorizzate a costituire i predetti centri, tra le altre, le seguenti organizzazioni territoriali aderenti alla «Confederazione nazionale dell'artigianato - C.N.A.»:

1) C.N.A. - Comitato regionale piemontese;

2) C.N.A. - Comitato regionale della Valle d'Aosta;

3) C.N.A. - Associazione provinciale di Alessandria;

4) C.N.A. - Associazione provinciale di Asti;

5) C.N.A. - Associazione provinciale di Biella;

6) C.N.A. - Associazione provinciale di Cuneo;

7) C.N.A. - Associazione provinciale di Novara,

8) C.N.A. - Associazione provinciale di Torino;

9) C.N.A. - Associazione provinciale di Verbania;

10) C.N.A. - Associazione provinciale di Vercelli;

Vista l'istanza del 6 aprile 1993 con la quale il «C.A.A.F C.N.A. Piemonte e Valle d'Aosta S.r.l.» costituito dalle predette organizzazioni legalmente rappresentato dal sig. Bajardi Vincenzo chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 17 marzo 1993 a rogito notaio dott. prof. Gennaro Viscusi (n. 257378 di repertorio e n. 22670 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato, che sono stati depositati in copia autenticata unitamente alla predetta istanza;

Vista la polizza di assicurazione n. 12784242 stipulata con la «Unipol Assicurazioni»;

Vista la documentazione, allegata alla menzionata istanza, con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte del direttore tecnico responsabile del C.A.A.F., dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c)*, del citato decreto del Ministro delle finanze n. 494 del 1992;

Considerato che è stato depositato un elenco di 300 associati che si sono impegnati a stipulare un contratto di assistenza fiscale con il «C.A.A.F. C.N.A. Piemonte e Valle d'Aosta S.r.l.», al quale sono stati allegati i relativi atti di impegno;

Considerato che lo statuto depositato è conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze del 25 febbraio 1992;

Considerato che, è stata depositata la copia del contratto tipo dal quale risulta l'assunzione da parte dell'utente degli obblighi previsti dall'art. 7 del citato decreto del Ministro delle finanze n. 494 del 1992;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991 per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese;

Decreta:

La società denominata «C.A.A.F. C.N.A. Piemonte e Valle d'Aosta S.r.l.», con sede in Torino, via Genova, 15, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ad imprese prevista dall'art. 78, commi da 1 a 8, della legge n. 413 del 1991.

La predetta società è iscritta al n. 0010 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 1993

Il Ministro: GALLO

93A4667

DECRETO 2 agosto 1993.

Riconoscimento alla F.N.A.A.R.C. - Federazione nazionale associazioni agenti e rappresentanti di commercio, in Milano, della rilevanza nazionale ai fini della costituzione di centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 10, comma 5-*bis*, del decreto-legge del 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge del 14 novembre 1992, n. 438, in base al quale le associazioni e i sindacati di categoria tra imprenditori non presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), istituiti da almeno cinque anni, possono costituire centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese se, con decreto del Ministro delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione al numero di iscritti e al territorio in cui svolgono la loro attività;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Vista la richiesta di riconoscimento della rilevanza nazionale presentata ai predetti fini dal sig. Ugo Volpi in qualità di presidente della F.N.A.A.R.C. - Federazione nazionale associazioni agenti e rappresentanti di commercio, con sede in Milano, via Palestro n. 24, avente come scopo sociale la tutela degli interessi degli agenti e rappresentanti di commercio;

Considerato che la federazione richiedente è stata costituita da oltre cinque anni come risulta dall'atto costitutivo stipulato in data 18 marzo 1945;

Considerato che alla federazione richiedente aderiscono oltre 50.000 associati raggruppati in 106 associazioni provinciali e territoriali operanti su tutto il territorio nazionale;

Decreta:

Alla F.N.A.A.R.C. - Federazione nazionale associazioni agenti e rappresentanti di commercio, è riconosciuta la rilevanza nazionale ai sensi dell'art. 78, comma 1, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 1993

Il Ministro: GALLO

93A4658

DECRETO 2 agosto 1993.

Autorizzazione alla Confartigianato - Associazione artigiani della provincia di Ancona, in Ancona, ed alla Confartigianato di Agrigento, a costituire centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 10, comma 5-*bis*, del decreto-legge del 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge del 14 novembre 1992, n. 438, in base al quale le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), istituite da almeno cinque anni, possono costituire centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese;

Visto l'art. 78, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in base al quale le organizzazioni territoriali e/o di categoria aderenti alle associazioni sindacali precedentemente indicate possono essere autorizzate, con decreto del Ministro delle finanze, alla costituzione dei predetti «Centri autorizzati di assistenza fiscale» previa delega irrevocabile della propria associazione nazionale;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Viste le richieste di autorizzazione alla costituzione di centri autorizzati di assistenza fiscale presentate dalle organizzazioni aderenti alla Confederazione generale italiana dell'artigianato - Confartigianato, distintamente indicate nell'articolo unico del presente decreto;

Viste le deleghe, distintamente indicate nell'articolo unico del presente decreto, con le quali la Confartigianato ha delegato irrevocabilmente le predette organizzazioni a costituire società per l'esercizio dell'attività di centro autorizzato di assistenza fiscale;

Considerato che le organizzazioni richiedenti aderiscono alla Confartigianato, come risulta da dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal rappresentante legale della predetta Confederazione, e che la Confartigianato, costituita il 30 luglio 1948, è rappresentata nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, come documentato con nota 20 gennaio 1993 del predetto Consiglio;

Decreta:

Articolo unico

Sono autorizzate a costituire centri autorizzati di assistenza fiscale di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 78 della legge n. 413 del 1991, le seguenti organizzazioni territoriali aderenti alla Confartigianato:

1) Confartigianato - Associazione artigiani della provincia di Ancona, con sede in Ancona, via Palestro n. 7, legalmente rappresentata dal presidente sig. Salvatore Fortuna (richiesta di autorizzazione presentata in data 25 maggio 1993, delega irrevocabile del 25 maggio 1993);

2) Confartigianato di Agrigento, con sede in Agrigento, via Artemide n. 3, legalmente rappresentata dal presidente sig. Giulio Micciché (richiesta di autorizzazione presentata in data 8 giugno 1993, delega irrevocabile del 27 aprile 1993).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 1993

Il Ministro: GALLO

93A4659

DECRETO 2 agosto 1993.

Autorizzazione alla società «C.N.A. C.A.A.F. Lazio S.r.l.», in Roma, all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ad imprese.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 10, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, che prevede l'istituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della citata legge n. 413 del 1991;

Visti i decreti del Ministro delle finanze del 21 aprile 1993 con i quali sono state autorizzate a costituire i predetti centri, le seguenti organizzazioni territoriali aderenti alla «Confederazione nazionale artigianato e piccole imprese - C.N.A.»:

1) C.N.A. - Regionale del Lazio;

2) C.N.A. - Associazione provinciale di Frosinone;

3) C.N.A. - Associazione provinciale di Rieti;

4) C.N.A. - Associazione provinciale di Viterbo;

5) C.N.A. - Associazione provinciale di Latina;

6) C.N.A. - Associazione provinciale di Roma;

Vista l'istanza del 29 aprile 1993 con la quale il «C.N.A. C.A.A.F Lazio S.r.l.» costituito dalle predette organizzazioni, legalmente rappresentato dal sig. Donati Claudio, chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 29 aprile 1993 a rogito notaio dott. Pacifico Carlo (n. 7780 di repertorio e 1970 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato, che sono stati depositati in copia autenticata unitamente alla predetta istanza;

Vista la polizza di assicurazione n. 17600209 stipulata con la «Unipol assicurazioni»;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza, con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte del direttore tecnico del C.A.A.F., dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c)*, del citato decreto del Ministro delle finanze n. 494 del 1992;

Considerato che è stato depositato un elenco di 300 associati che si sono impegnati a stipulare un contratto di assistenza fiscale con il «C.N.A. - C.A.A.F. Lazio S.r.l.», al quale sono stati allegati i relativi atti di impegno;

Considerato che lo statuto depositato è conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze del 25 febbraio 1992;

Considerato che è stata depositata la copia del contratto tipo dal quale risulta l'assunzione da parte dell'utente degli obblighi previsti dall'art. 7 del citato decreto del Ministro delle finanze n. 494 del 1992;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991 per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese;

Decreta:

La società «C.N.A. C.A.A.F. Lazio S.r.l.», con sede in Roma, corso Vittorio Emanuele, 326, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ad imprese prevista dall'art. 78, commi da 1 a 8, della legge n. 413 del 1991.

La predetta società è iscritta al n. 0002 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 1993

Il Ministro: GALLO

93A4660

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 3 agosto 1993.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Conegliano».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Conegliano», corredata dal parere del comitato vitivinicolo della regione Veneto;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini «Colli di Conegliano» formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1993;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati alla proposta di disciplinare sopra citata;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Considerato che l'art. 8, comma 3, della predetta legge, concernente modalità procedurali, dispone che il riconoscimento delle denominazioni di origine e la delimitazione delle rispettive zone di produzione vengano effettuati contestualmente all'approvazione dei relativi disciplinari di produzione con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Visto l'art. 32 della citata legge, concernente disposizioni transitorie;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata «Colli di Conegliano» ed è approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione che entra in vigore il 1° settembre 1993.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1993, con la denominazione di origine controllata «Colli di Conegliano» sono tenuti ad effettuare la denuncia dei relativi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve — entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Limitatamente alle tipologie bianco, rosso e Torchiato di Fregona, in deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo dei vigneti previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2 purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

Quanto previsto al comma precedente è applicabile alla tipologia Refrontolo passito purché le viti di vitigni diversi da quelli indicati all'art. 2 del citato disciplinare di produzione non superino del 10% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione di detto vino.

Allo scadere del predetto periodo transitorio i vigneti di cui ai precedenti comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura. Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvederà a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate nei vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 1993

Il Ministro: DIANA

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Conegliano»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Colli di Conegliano» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione «Colli di Conegliano» senza altra qualificazione è riservata al vino bianco ottenuto dalle uve provenienti dai vitigni delle seguenti varietà presenti nei vigneti, in ambito aziendale, nelle seguenti proporzioni:

Incrocio Manzoni 6.0.13: minimo 30%;

Pinot bianco e/o Chardonnay: minimo 30%;

possono concorrere, inoltre, le uve delle varietà Sauvignon e/o Riesling (Riesling renano) nella misura massima del 10%.

La denominazione «Colli di Conegliano» accompagnata obbligatoriamente dalla specificazione tipologica «rosso» è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vitigni delle seguenti varietà presenti nei vigneti, in ambito aziendale, nelle seguenti proporzioni:

Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Marzemino e Merlot in misura non inferiore al 10% per ciascuna varietà. Il Merlot non può superare in ogni caso il limite massimo del 40%;

possono concorrere, inoltre, nella misura massima del 10% le uve della varietà Incrocio Manzoni 2.15.

La denominazione «Colli di Conegliano» Refrontolo passito è riservata al vino rosso ottenuto con le uve della varietà Marzemino provenienti dai vigneti ubicati all'interno del territorio di cui al successivo art. 3, lettera *C)*,

possono concorrere, inoltre, nella misura massima del 5% le uve provenienti da vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Treviso.

La denominazione «Colli di Conegliano» Torchiato di Fregona è riservata al vino passito bianco ottenuto con le uve provenienti dai vitigni delle seguenti varietà presenti nei vigneti, in ambito aziendale, nelle seguenti proporzioni e ubicati all'interno del territorio di cui al successivo art 3, lettera *B)*

Prosecco, minimo 30%;

Verdiso, minimo 30%;

Boschera, minimo 25%;

possono concorrere, inoltre, nella misura massima del 15% le uve provenienti da vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Treviso.

Art. 3

A) La zona di produzione dei vini «Colli di Conegliano» comprende in tutto o in parte il territorio dei seguenti comuni della provincia di Treviso:

Conegliano, Susegana, Pieve di Soligo, Farra di Soligo, Refrontolo, San Pietro di Feletto, Miane, Follina, Cison di Valmarino, Revine Lago, Tarzo, Vittorio Veneto, Fregona, Sarmede, Cappella Maggiore, Cordignano, Colle Umberto, San Fior, San Vendemmiano e Vidor

Tale zona è così delimitata.

si prende come punto di partenza per la delimitazione dei confini il centro storico di Conegliano, da qui, percorrendo la provinciale si raggiunge località Ferrera e ci si inserisce sulla strada statale n. 13 Pontebbana Superata Susegana, verso ovest, il confine devia lungo la strada che porta a Collosco, chiamata anche strada della Barca Da Colfosco, seguento la strada Mercatelli che passa per la località Mine, il confine procede fino al bivio per Falzé, per piegare e raggiungere Pieve di Soligo lungo la vecchia strada (Ponte della Priula-Pieve di Soligo) che fa capo a via Chisini. Attraversato il centro urbano, il confine seguendo la via Schiratti giunge quindi a Soligo dove devia a sinistra e continua lungo la strada provinciale Soligo-Ponte di Vidor Dal centro di Vidor, prosegue lungo la strada che porta, attraverso Villa Vergerio (quota 150) in località Abbazia; da qui prende il confine comunale tra Vidor e Pederobba, seguendolo in direzione nord. Prosegue quindi lungo il confine comunale tra Vidor e Valdobbiadene e, successivamente, lungo il confine comunale tra Farra di Soligo e Valdobbiadene, finché si incrocia con la strada maestra che da Col San Martino giunge a Combai, finché incrocia il confine comunale tra Miane e Valdobbiadene che segue fino ad incrociare la curva di livello a quota 500 al di sopra dell'abitato di Combai. Si segue detta linea di livello verso est, fino all'altezza Tragol de Rava in comune di Vittorio Veneto Da qui il confine attraversa, con una linea retta in direzione sud-est, la valle sino in località Pradal Alto sempre in comune di Vittorio Veneto, dove si reincontra la linea di livello di quota 500 e passando a nord del comune di Fregona e Sarmede ci si congiunge a quota 608, con il confine della provincia di Pordenone in località Valbona. Si segue in direzione sud detto confine provinciale fino ad incrociare la strada che porta al centro di Villa di Villa attraverso quota 54 e Borgo di Sotto Da Villa di Villa il limite di confine prosegue in direzione ovest passando sotto Villa Belvedere C. Marinetti e seguendo la carrareccia giunge a quota 99 dove incontra il confine comunale tra Sarmede e Cordignano. Percorre detto confine fino ad incontrare la strada comunale per Sarmede che percorre attraversando località al Col. Dal centro di Sarmede prosegue per la comunale che porta a Cappella Maggiore, oltrepassa detta località fino ad incrociare la strada per Vittorio Veneto a quota 94. Da qui prosegue verso detto centro, oltrepassa il tiro a segno ed a quota 131 piega in direzione ovest ed attraversa il centro di Vittorio Veneto in direzione di Cozzuolo Prima di giungere al sottopasso dell'autostrada A 27 a quota 134, prende in direzione sud la strada che passa sopra case Moret e ad est di Villa Vianello fino a quota 158, dove incontra l'autostrada e prosegue lungo la stessa fino al cavalcavia della strada che porta a Casello cinque a quota 97. Segue detta strada fino a quota 88 dove incrocia il torrente Cervada che segue fino a giungere sulla statale che porta al centro di Conegliano dove era iniziata la delimitazione. Fa parte dell'area di produzione dei «Colli di Conegliano» l'area collinare posta a nord della statale n. 13 così delimitata.

si parte dalla località Mescolino in direzione ovest lungo la strada per Vittorio Veneto e prima del ponte di Borgo Campion la linea di confine prosegue lungo la linea di quota 100 in direzione sud, passa per località Lova, sotto Borgo Fioretti, ad est di Borgo Cordenzin, fino in località Poser dove prosegue in direzione ovest sulla strada comunale fino a giungere nei pressi degli stabilimenti posti lungo il torrente Mellaré Vecchio Dalle spalle degli stabilimenti seguendo l'unghia della collina giunge fino a C. Torron, dove segue la strada per quota 80 fino all'autostrada e proseguendo sempre sull'unghia della collina passa a nord di Palazzo Malvolti, fino a quota 72 e lungo la carrareccia giunge a quota 76, località Camerin, dove incontra il canale Enel che percorre in direzione nord fino a ritornare al punto di partenza in località Mescolino.

B) La zona di produzione del vino «Colli di Conegliano» Torchiato di Fregona comprende in tutto o in parte il territorio dei seguenti comuni.

Fregona, Sarmede e Cappella Maggiore.

Tale zona è così delimitata.

a partire dalla linea di livello a quota 500, che circoscrive il confine a nord, la delimitazione scende lungo la demarcazione comunale di Vittorio Veneto e Cappella Maggiore fino a raggiungere la strada statale n. 422, si prosegue per breve tratto verso ovest lungo detta statale fino a quota 134, da qui si prende la strada per Cordignano e dopo aver oltrepassato Borgo Gobbi a quota 94, si prosegue in direzione est lungo la strada per il centro comunale di Cappella Maggiore Da qui prosegue per Borgo Villa, lungo la strada più a nord, che oltrepassa il torrente Corron a quota 115 Da Borgo Villa il confine prosegue per C Amistani, C. Zanatta fino all'incrocio a quota 110 dove procede lungo la strada per Sarmede, scende in direzione sud fino a quota 94, dove piega a sinistra lungo la strada che passa per quota 90 fino a quota 104 sopra Borgo Palù. Da qui segue il sentiero che passa per Madonna di Val fino a quota 286, sotto località Rugoletto, dove piega ad est per quota 294, C. Salvador dove incontra il confine comunale che segue in direzione nord dove incontra nei pressi della Malga Salamina, la curva di livello di quota 500 che percorre fino a ritornare al punto di partenza.

C) La zona di produzione del vino «Colli di Conegliano» Refrontolo passito comprende in tutto o in parte il territorio dei seguenti comuni:

Refrontolo, Pieve di Soligo e San Pietro di Feletto.

Tale zona è così delimitata.

partendo dalla località Mire a quota 200, in comune di Refrontolo, la delimitazone segue la strada comunale per San Pietro di Feletto, dove, raggiunto detto centro, piega in direzione ovest per la strada che attraversa la località C. Bittus fino ad incontrare a quota 97 la comunale Paré-Pieve di Soligo

Da qui segue il confine del comune di Refrontolo prima in direzione sud, quindi ovest ed infine nord, fino ad incontrare la comunale Refrontolo-Solighetto a levante della località C dal Col. Segue detta strada in direzione di Solighetto e, dopo averne oltrepassato il centro, piega verso nord lungo la strada per Follina.

Giunti a località Castelletto la delimitazione segue il confine comunale Pieve di Soligo-Follina, fino a raggiungere in prossimità del Col Franchin, dove si ritrova il confine comunale nord di Refrontolo che si segue in direzione est e quindi sud fino a ritornare al punto di partenza

Art 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Colli di Conegliano» devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati, le peculiari caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all albo i vigneti esposti favorevolmente ed ubicati in giacitura collinare.

E sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere tali da non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino

Sono quindi ammesse le forme a controspalliera e sono vietate le forme di allevamento espanse ed in particolare quelle localmente note con il nome a raggi.

Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi devono essere i seguenti:

Tipologia	Produzione massima uva/ha-tonnellate	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo
Bianco	10	11%
Rosso	9	11,5%
Refrontolo passito	10	11%
Torchiato di Fregona	10	10%

La densità minima di piante per ettaro e la resa massima di uva per ceppo per la produzione dei sottoelencati vini devono essere le seguenti:

Tipologia	Numero minimo ceppi per ettaro	Resa massima uva per ceppo - kg
Bianco	2 500	4,0
Rosso	2.500	3,5
Refrontolo passito	2 500	4,0
Torchiato di Fregona	2.500	4,0

Per la tipologia «Torchiato di Fregona», in deroga ai limiti di cui al comma precedente, per gli impianti già esistenti alla data di entrata in vigore del presente disciplinare il limite di ceppi per ettaro è portato a 1.500 ed il limite di produzione a 6 kg per ceppo.

In annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata a detti limiti attraverso un'accurata cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.

Il presidente della giunta regionale del Veneto su richiesta motivata delle organizzazioni di categoria interessate, e previo parere espresso dal comitato tecnico consultivo per la vitivinicoltura di cui alla legge regionale n. 55/85 può, allo scopo di tutelare l'immagine dei presenti vini, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione D.O.C., rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini ed alla camera di commercio di Treviso.

I rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento delle quote massime consentite dal presente disciplinare, saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione dei tipi bianco, rosso, ivi compresi l'invecchiamento e l'affinamento in bottiglia laddove obbligatori, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3, lettera *A)*.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'intero territorio dei comuni compresi solo in parte nell'area di produzione delle uve, nonché nel comune di Valdobbiadene e Orsago.

La conservazione, per l'appassimento delle uve destinate alla vinificazione dei tipi «Torchiato di Fregona» e «Refrontolo passito», nonché la vinificazione delle stesse, ivi compresi l'invecchiamento e l'affinamento in bottiglia laddove obbligatori, devono essere effettuati all'interno della sola zona di rispettiva produzione, di cui all'art. 3, lettere *B)* e *C)*, e dei comuni ad essa limitrofi.

È tuttavia facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere della regione Veneto, autorizzare le suddette operazioni per la produzione dei vini «Colli di Conegliano» anche al di fuori delle rispettive aree previste dai comma precedenti, sempreché le ditte richiedenti, singole od associate, attestino la conduzione dei vigneti regolarmente iscritti all'albo camerale alla data di pubblicazione del presente decreto.

La vinificazione dei tipi «Torchiato di Fregona» e Refrontolo passito» può avvenire solo dopo che le uve siano state sottoposte ad appassimento naturale fino a portarle ad un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore rispettivamente al 15% ed al 14%.

La resa massima delle uve in vino ammessa alla certificazione D O C. non deve essere superiore al 65% per il tipo bianco, 70% per il tipo rosso, 45% per il tipo Refrontolo passito ed al 25% per il tipo Torchiato di Fregona.

Qualora la resa superi detti limiti l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

Il tipo bianco non può essere immesso al consumo prima del 31 marzo successivo all'annata di produzione delle uve.

Il tipo rosso può essere immesso al consumo solo dopo essere stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento di due anni, di cui almeno sei mesi in botti di legno e tre mesi di raffinamento in bottiglia. Tale periodo decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Il tipo «Torchiato di Fregona» non può essere immesso al consumo prima del 1° dicembre dell'anno successivo alla vendemmia, con un affinamento in bottiglia di almeno tre mesi.

Il tipo «Refrontolo passito» non può essere immesso al consumo prima del 1° marzo successivo alla vendemmia, con un affinamento in bottiglia di almeno tre mesi

Art. 6.

I vini di cui alla presente denominazione di origine controllata all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Bianco

colore: giallo paglierino,

odore: vinoso, con gradevole profumo aromatico caratteristico;

sapore: secco, sapido, fine, vellutato,

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%,

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille

Rosso:

colore: rosso rubino, tendente al granato,

odore: vinoso, caratteristico, mediamente erbaceo, profumo gradevole, più intenso se invecchiato;

sapore: asciutto, sapido, di corpo, armonico, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Torchiato di Fregona.

colore: giallo dorato carico,

odore: intenso, caratteristico;

sapore: da secco a dolce, rotondo, pieno, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% di cui svolto almeno 14%;

acidità totale minima 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille

Refrentolo passito:

colore: rosso rubino intenso,

odore: vinoso, gradevole, delicato, caratteristico;

sapore: amabile o talvolta leggermente dolce, vellutato, di corpo, armonico, sapido, talvolta vivace,

titolo alcolometrico volumico totale minimo 15% di cui svolto almeno 12%;

acidità totale minima 5 per mille,

estratto secco netto minimo 22 per mille

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto

Art 7

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Conegliano» Torchiato di Fregona e «Colli di Conegliano» Refrontolo passito o Passito di Refrontolo, tali menzioni geografiche e di tipologia devono figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine

In sede di designazione le predette menzioni geografiche e di tipologia aggiuntive devono figurare in etichetta al di sotto della dicitura «denominazione di origine controllata» e pertanto non possono essere intercalate tra quest'ultima dicitura e la denominazione di origine «Colli di Conegliano»

Nella designazione e presentazione dei vini «Colli di Conegliano» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi. riserva, superiore, extra, scelto, selezionato e similari

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni C E E e nazionali in materia

È consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento ad unità amministrative, frazioni, aree, zone e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992

E obbligatorio riportare inoltre, sia in etichetta che nella documentazione prevista dalla specifica normativa l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art 8

I tipi bianco e rosso devono essere immessi al consumo unicamente in bottiglie di vetro, aventi rispettivamente le capacità massime di litri 0,75 e 3, e devono essere chiuse con tappi di sughero o conglomerato a base di sughero

Per l'immissione al consumo del tipo «Torchiato di Fregona» possono essere utilizzate unicamente bottiglie di vetro del tipo bordolese di capacità 0,35 e 0,50 litri.

Per l'immissione al consumo del tipo «Refrontolo passito» possono essere usate unicamente bottiglie di vetro di capacità 0,75 litri

Per tutte le precedenti confezioni può essere utilizzato unicamente un abbigliamento consono ai caratteri di pregio dei vini di cui alla presente denominazione

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Colli di Conegliano» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

DIANA

93A4668

DECRETO 3 agosto 1993

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Sant'Agata de' Goti».

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Sant'Agata de' Goti» o «Sant'Agata dei Goti», corredata dal parere del comitato vitivinicolo della regione Campania;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino «Sant'Agata de' Goti» o «Sant'Agata dei Goti» formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 1993;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati alla proposta di disciplinare sopra citata;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini,

Considerato che l'art. 8, comma 3, della predetta legge, concernente modalità procedurali, dispone che il riconoscimento delle denominazioni di origine e la delimitazione delle rispettive zone di produzione vengano effettuati contestualmente all'approvazione dei relativi disciplinari di produzione, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Visto l'art. 32 della citata legge, concernente disposizioni transitorie;

Decreta:

Art 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata «Sant'Agata de' Goti» o «Sant'Agata dei Goti» ed è approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione che entra in vigore il 1° settembre 1993.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1993, con la denominazione di origine controllata «Sant'Agata de' Goti» o «Sant'Agata dei Goti» sono tenuti ad effettuare la denuncia dei relativi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve —, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3

Limitatamente alle tipologie bianco, rosso e rosato, in deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono

essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo dei vigneti previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2, purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

Limitatamente alle tipologie Falanghina, Greco, Aglianico e Piedirosso, in deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo dei vigneti previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2 purché esse non superino del 5% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio i vigneti di cui ai precedenti commi saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dàndone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura. Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvederà a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate nei vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 1993

Il Ministro: DIANA

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Sant'Agata de' Goti» o «Sant'Agata dei Goti»

Art. 1

La denominazione di origine controllata «Sant'Agata de' Goti» o «Sant'Agata dei Goti» è riservata ai vini bianchi, rossi e rosati, che rispondono ai requisiti previsti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2

I vini a denominazione di origine controllata «Sant'Agata dè Goti» o «Sant'Agata dei Goti» devono essere ottenuti mediante vinificazione delle uve prodotte nella zona di produzione delimitata nel successivo art. 3 e provenienti da vigneti che, nell'ambito aziendale, abbiano la seguente composizione ampelografica:

Falanghina

Falanghina, minimo 90%;

possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento fino ad un massimo del 10%.

Greco:

Greco bianco, minimo 90%;

possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 10%.

Aglianico.

Aglianico, minimo 90%,

possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 10%

Piedirosso.

Piedirosso, minimo 90%,

possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 10%.

Bianco

Aglianico, dal 40 al 60%;

Piedirosso, dal 40 al 60,

possono concorrere altri vitigni non aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 20%.

Rosso e rosato

Aglianico, dal 40 al 60%,

Piedirosso, dal 40 al 60%;

possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 20%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Sant'Agata de' Goti in provincia di Benevento.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Sant'Agata de' Goti» o «Sant'Agata dei Goti» devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti, unicamente quelli ubicati su terreni prevalentemente argillosi, calcarei e tufacei di medio impasto con giacitura collinare e pedecollinare, con esclusione dei terreni di fondovalle e particolarmente umidi.

È vietata ogni pratica di forzatura

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati nella zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

La resa massima di uva per ettaro, in coltura specializzata, per la produzione dei vini di cui all'art. 2, non deve superare rispettivamente i 110 quintali per i tipi Falanghina e Greco ed i 100 quintali per i tipi Aglianico, Piedirosso, rosso, rosato e bianco

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua dovrà essere calcolata rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata, attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione totale non superi del 20% i limiti massimi sopra stabiliti.

La regione Campania, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali, di coltivazione e di mercato, può stabilire limiti massimi di produzione di uva per ettaro aventi diritto alla denominazione di origine controllata inferiori a quelli fissati dal presente disciplinare di produzione, dàndone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini ed alla camera di commercio di Benevento.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10,5% per i tipi Falanghina e Greco e dell'11% per i tipi Aglianico, Piedirosso, rosso, rosato e bianco.

Le uve delle varietà Aglianico e Piedirosso destinate alla produzione dei rispettivi vini designabili con la menzione aggiuntiva «riserva» devono assicurare ai vini stessi un titolo alcolometrico volumico minimo naturale rispettivamente del 12% e dell'11,5%. Ai fini della vinificazione per tali tipologie «riserva» le uve devono essere oggetto di specifica denuncia annuale e sui relativi registri di cantina deve essere indicata la destinazione delle uve medesime

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, e di imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui al precedente art. 3.

Tuttavia, su richiesta degli interessati, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e su conforme parere della regione

Campania, per il cui tramite le istanze vanno presentate, può autorizzare l'effettuazione di tali operazioni nell'intero territorio della provincia di Benevento, purché i richiedenti dimostrino con adeguata documentazione di avere effettuato tradizionalmente le operazioni medesime per la produzione di vini provenienti da uve prodotte nel territorio di cui al precedente art 3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti tradizionali della zona e comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche previste ai successivi art. 6.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% per i tipi Falanghina, Greco, Aglianico, Piedirosso, rosso e bianco ed al 65% per il tipo rosato.

Le eventuali eccedenze non avranno diritto alla denominazione di origine controllata

Il tipo «Aglianico» può essere immesso al consumo soltanto dopo due anni di invecchiamento, a decorrere dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

Il tipo «Aglianico» designabile con la menzione aggiuntiva «riserva» deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni a decorrere dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve e ad un ulteriore anno di affinamento obbligatorio in bottiglia.

Il tipo «Piedirosso» designabile con la menzione aggiuntiva «riserva» deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni a decorrere dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve

La denominazione di origine controllata «Sant'Agata de' Goti» o «Sant'Agata dei Goti» rosso può essere utilizzata per designare il vino «novello» ottenuto da uve che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione seguendo le vigenti norme per la preparazione dei vini novelli

La denominazione di origine controllata «Sant'Agata de' Goti» o «Sant'Agata dei Goti» Falanghina può essere utilizzata per designare il tipo «passito» ottenuto dalle uve di cui al precedente art. 2 sottoposte, in tutto o in parte, sulle piante o dopo la raccolta, al tradizionale appassimento naturale tale da assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 15%. La resa massima dell'uva in vino, in tal caso, non deve essere superiore al 40%. È escluso qualsiasi aumento del titolo alcolometrico volumico totale minimo del passito mediante concentrazione di mosto o vino, nonché l'impiego di mosti o vini che siano stati oggetto di concentrazione.

Art 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Sant'Agata de' Goti» o «Sant'Agata dei Goti» all'atto dell'immissione al concumo devono rispondere alle seguenti rispettive caratteristiche.

Falanghina.

colore· paglierino più o meno intenso con riflessi verdognoli;
odore: fruttato, delicato;
sapore: secco, fresco, armonico,
titolo alcolometrico volumico totale minimo 11%;
acidità totale minima. 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Greco:

colore: paglierino più o meno tenue,
odore: fruttato, delicato,
sapore: fresco, a volte vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Aglianico:

colore: rosso più o meno intenso, talvolta tendente al granato;
odore: armonico, persistente,
sapore: equilibrato, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo· 20 per mille

Piedirosso

colore: rubino più o meno intenso.
odore: intenso, gradevole,
sapore: di corpo, giustamente tannico,
titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,5%,
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo 18 per mille

Rosso.

colore: rubino piuttosto intenso;
odore: vinoso;
sapore: secco, fresco,
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%,
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Rosato.

colore: rosa pallido;
odore: delicato, persistente;
sapore: gradevole, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo· 11%
acidità totale minima. 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Bianco·

colore; da bianco a paglierino;
odore. intenso, fine, persistenze,
sapore: pieno, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo. 11%;
acidità totale minima· 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Falanghina passito

colore· ambra più o meno intenso,
odore· delicato, tipico;
sapore. caratteristico, alcolico,
titolo alcolometrico volumico totale minimo· 15%;
acidità totale minima· 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo· 25 per mille

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Il tipo Aglianico «riserva», ottenuto da uve aventi le caratteristiche di cui all'art. 4 e sottoposto all'invecchiamento ed affinamento obbligatori di cui all'art. 5, all'atto dell'immissione al consumo deve possedere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 12,5%

Il tipo Piedirosso «riserva», ottenuto da uve aventi le caratteristiche di cui all'art. 4 e sottoposto all'invecchiamento obbligatorio di cui all'art. 5, all'atto dell'immissione al consumo deve possedere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 12%

Art. 7.

Nella desigazione dei vini «Sant'Agata de' Goti» o «Sant'Agata dei Goti» il nome del vitigno deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine.

In sede di designazione le specificazioni di tipologia «riserva» e «passito» devono figurare in etichetta al di sotto della dicitura «denominazione di origine controllata» e pertanto non possono essere intercalate tra quest'ultima dicitura e la denominazione di origine «Sant'Agata de' Goti» o «Sant'Agata dei Goti». In ogni caso tali specificazioni di tipologia devono figurare in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine «Sant'Agata de' Goti» o «Sant'Agata dei Goti», della stessa evidenza e riportati sulla medesima base colorimetrica.

È vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata «Sant'Agata de' Goti» o «Sant'Agata dei Goti» qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi. superiore, extra, fine, scelto, selezionato e similari

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni C.E.E e nazionali in materia.

È consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche, che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, zone e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Per l'immissione al consumo di tutti i vini della denominazione di origine controllata «Sant'Agata de' Goti» o «Sant'Agata dei Goti» è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Per i tipi Aglianico «riserva» e Piedirosso «riserva» sono ammessi, per l'immissione al consumo, solo contenitori di vetro della capacità di 0,75 litri.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Sant'Agata de' Goti» o «Sant'Agata dei Goti» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
DIANA

93A4670

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 4 agosto 1993.

Modificazione al decreto ministeriale 14 luglio 1993 recante modalità tecniche di attuazione del decreto-legge 13 luglio 1993, n. 224, concernente attuazione del fermo biologico per l'anno 1993.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, riguardante il piano per la razionalizzazione della pesca marittima;

Visto il regolamento CEE n. 4028/86, così come modificato dal regolamento CEE n. 3944/90;

Visto il decreto-legge 13 luglio 1993, n. 224;

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1993;

Ritenuta la necessità di apportare una modifica di natura formale all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 14 luglio 1993;

Decreta:

Art. 1.

Il comma 1 dell'art. 1 del decreto ministeriale 14 luglio 1993 è così modificato:

«1. Il fermo previsto dal decreto-legge in epigrafe indicato è effettuato in via obbligatoria dal 25 luglio 1993 al 7 settembre 1993 da tutte le navi iscritte nei compartimenti marittimi di Trieste, Monfalcone, Venezia, Chioggia, Ravenna, Rimini, Pesaro, Ancona, San Benedetto del Tronto, Pescara, Termoli, Manfredonia, Molfetta, Bari e Brindisi; in via facoltativa, secondo le modalità di cui all'art. 2 del citato decreto-legge, dal 16 settembre 1993 al 30 ottobre 1993 da tutte le navi iscritte nei compartimenti marittimi di Gallipoli, Taranto, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia Marina, Salerno, Castellammare di Stabia, Torre del Greco, Napoli, Gaeta, Roma, Civitavecchia, Portoferraio, Livorno, Viareggio, Marina di Carrara, La Spezia, Genova, Savona ed Imperia».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 4 agosto 1993

Il Ministro: COSTA

93A4494

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 12 agosto 1993, n. 32.

Procedura di autorizzazione alle imprese importatrici di molluschi bivalvi vivi da Paesi terzi, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530.

1. La presente circolare fornisce chiarimenti ed istruzioni in ordine alle modalità di presentazione al Ministero della sanità delle istanze di autorizzazione per la importazione di molluschi bivalvi vivi dalle zone marine di Paesi terzi riconosciute idonee.

2. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, le importazioni possono essere effettuate esclusivamente dalle zone marine riconosciute idonee nel decreto ministeriale 11 febbraio 1987, e successive integrazioni, per le specie di molluschi bivalvi e nei periodi di tempo ivi previsti.

3. Le istanze per l'autorizzazione all'importazione di molluschi bivalvi vivi da Paesi terzi, da trasmettere al Ministero della sanità, devono essere redatte secondo il modello di cui all'allegato 1 e corredate dalla documentazione di cui all'allegato 2.

4. In applicazione alle disposizioni previste dall'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 530/92, possono presentare istanza per l'importazione di molluschi bivalvi vivi da Paesi terzi le persone fisiche o giuridiche che siano in grado di comprovare la disponibilità del necessario personale qualificato e delle strutture di cui ai punti 4.1 e 4.2:

4.1 Centri di depurazione di molluschi bivalvi muniti di riconoscimento CEE ai sensi del decreto legislativo n. 530/92.

4.2 Laboratori destinati all'autocontrollo annessi ad un centro di depurazione o di spedizione munito di riconoscimento CEE ovvero laboratori esterni purché accreditati dal Ministero della sanità.

Sono considerati idonei i laboratori di analisi esterni conformi ai criteri generali per il funzionamento dei laboratori di prova stabiliti dalla norma europea EN 45001 ed alle procedure operative standard previste dai punti 3 e 8 dell'allegato II al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 1992).

Le regole di funzionamento suindicate sono previste dalla direttiva riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (posizione comune CEE adottata il 14 giugno 1993).

L'inserimento del laboratorio esterno nell'elenco ufficiale è subordinato alla presentazione di autocertificazione relativa alla sua conformità ai criteri suindicati. I laboratori pubblici che effettuano il controllo ufficiale dei prodotti alimentari (cioè presidi multizonali di prevenzione e istituti zooprofilattici sperimentali) possono essere inseriti negli elenchi tenuti dal Ministero della sanità a condizione che istituiscano nel proprio ambito un'unità competente per l'autocontrollo del tutto indipendente da quella competente per il controllo ufficiale; ciò al fine di evitare ogni possibile commistione fra controllore e controllato. La dichiarazione dell'esistenza di tale unità indipendente dovrà essere contenuta nell'autocertificazione.

Il mantenimento dei laboratori nell'elenco sarà, invece, subordinato all'esito favorevole di un sopralluogo, successivamente effettuato a cura di funzionari del Ministero della sanità e di esperti dell'Istituto superiore di sanità, oppure, per i laboratori pubblici, a rinnovo periodico dell'autocertificazione.

Si richiamano le tariffe previste dal decreto ministeriale 19 luglio 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 1993).

5. Qualora, a seguito della emanazione del regolamento di esecuzione al decreto legislativo n. 530/92, le regioni provvedano a individuare zone dotate dei requisiti di idoneità e a classificarle quali zone di stabulazione, queste zone potranno essere utilizzate in maniera complementare o alternativa ai centri di depurazione. Al fine di comprovare l'effettiva disponibilità di tali zone, dovrà essere trasmessa al Ministero della sanità la documentazione di cui all'allegato 3.

Il Ministro: GARAVAGLIA

ALLEGATO 1

Modello di domanda
(in carta bollata)

Al Ministero della sanità - Direzione generale igiene alimenti e nutrizione - Piazza Marconi, 25 - 00144 ROMA

OGGETTO: Istanza di autorizzazione all'importazione di molluschi bivalvi vivi da Paesi terzi ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530.

Il sottoscritto.., responsabile legale dell'impresa.................. (ragione sociale) ...., con sede in (comune.............................. provincia .... via ....) e sede legale in (comune.................... provincia .... via ....), codice fiscale e partita IVA ...., iscritta alla camera di commercio di......................................., chiede di essere autorizzato all'importazione di molluschi da Paesi terzi ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530.

Dichiara sotto propria responsabilità che le partite di molluschi di cui trattasi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 530/92, saranno destinate ai centri di depurazione o alle zone di stabulazione riconosciute di seguito elencate:

....

....

....

Dichiara inoltre (barrare la casella che interessa):

☐ di essere il responsabile legale del centro di spedizione/depurazione (cancellare la voce che non interessa) numero CEE .... munito di laboratorio di analisi annesso e che i controlli di cui all'art. 10, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 530/1992, vengono effettuati in tale laboratorio,

☐ che il laboratorio per l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 10, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 530/1992 è il seguente:
nome laboratorio ....
sede...
diretto dal dott ....
laureato in ....

Data ....

Firma del richiedente

....

ALLEGATO 2

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE ISTANZE DI CUI ALL'ALLEGATO 1

1. Certificato integrale di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della persona fisica o giuridica che presenta l'istanza.

2. Certificazione comprovante la disponibilità delle strutture necessarie alla depurazione dei molluschi bivalvi:

a) nel caso in cui l'istanza venga presentata dal responsabile legale di un centro di depurazione munito di riconoscimento CEE, non è richiesta alcuna documentazione supplementare;

b) in ogni altro caso diverso dalla lettera *a)*: originale o copia autenticata di atto notarile che comprova il diritto di avvalersi regolarmente delle prestazioni di un impianto di depurazione.

3. Certificazione comprovante la disponibilità di un laboratorio destinato all'autocontrollo:

a) nel caso in cui l'istanza venga presentata dal responsabile legale di un centro di depurazione o di spedizione munito di riconoscimento CEE e dotato di laboratorio annesso al medesimo, nella istanza stessa dovrà essere specificato che gli accertamenti analitici sui molluschi bivalvi vengono effettuati in tale laboratorio;

b) in ogni altro caso diverso dalla lettera *a)*: originale o copia autenticata di atto notarile inerente al contratto comprovante il diritto di avvalersi di un laboratorio esterno per l'esecuzione delle analisi di cui all'art. 10, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 530/92.

ALLEGATO 3

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE AREE DI STABULAZIONE

1. Documentazione comprovante la disponibilità delle zone di stabulazione (da esibire nei casi di cui al punto 5 della circolare). Potrà essere esibita in alternativa la documentazione di cui alla lettera *a)* o alla lettera *b)*:

a) originale o copia autenticata di atto notarile inerente alla disponibilità della concessione demaniale di una zona marina riconosciuta idonea per la stabulazione;

b) originale o copia autenticata di atto notarile inerente al contratto comprovante il diritto di avvalersi regolarmente, per locazione o in forza di qualsiasi altro idoneo titolo contrattuale, di una zona marina riconosciuta idonea per la stabulazione.

93A4698

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla fondazione «Pro Juventute don Carlo Gnocchi» a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 2 agosto 1993 la fondazione «Pro Juventute don Carlo Gnocchi» è stata autorizzata a conseguire il legato del sig. Dario Montorfano, nato a Cantù il 1° maggio 1924 e deceduto a Pietra Ligure il 24 maggio 1991, disposto con testamento olografo pubblicato dal notaio Piercarlo Colnaghi di Cantù il 23 settembre 1991 al n. 14412 di rep.

Il legato spettante alla fondazione «Pro Juventute don Carlo Gnocchi» consiste in obbligazioni del valore nominale di L. 100 000 000, somma che sarà destinata al conseguimento dei fini istituzionali della fondazione stessa.

93A4677

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca delle registrazioni di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 18 giugno 1993 è revocata la registrazione, concessa con i decreti ministeriali in data 25 ottobre 1979, 29 novembre 1982 e 3 marzo 1982 alla impresa Visplant Chimiren con sede in Renazzo di Cento, dei presidi sanitari denominati Rouis 40 EC-Aldicarb (Ernul-GR) e Nemafum già registrati ai nn. 3339, 5108 e 4729.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1993 è revocata la registrazione, concessa con i decreti ministeriali in data 23 giugno 1973, 9 maggio 1972 e 14 marzo 1977 alla impresa aziende agrarie di Trento con sede in Trento, dei presidi sanitari denominati Miscela solfocalcica 3532 BE-Gutam e Trafos già registrati ai nn. 1205, 0553 e 2408.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1993 è revocata la registrazione provvisoria concessa con il decreto ministeriale in data 31 agosto 1979 alla impresa Laboratorio Biofarmacotecnico Italiano con sede in S. Vittore Olona (Milano), via Tito Speri, 3/5 per il presidio sanitario denominato Labiozeta.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1993 è revocata la registrazione provvisoria concessa con il decreto ministeriale in data 31 agosto 1979 alla impresa Laboratorio Biofarmacotecnico Italiano con sede in S. Vittore Olona (Milano), via Tito Speri, 3/5 per il presidio sanitario denominato Labiodelta.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1993 è revocata su rinuncia, la registrazione, concessa con i decreti ministeriali in data 9 agosto 1978 e 2 aprile 1982 alla impresa Caffaro S.p.a. con sede in Milano, via Privaa Vasto, 1 del presidio sanitario denominato Cloresene, già registrato al n. 2864.

93A4699

Revoca dello stabilimento dell'impresa STI, in Ravenna

Con decreto ministeriale 18 giugno 1993 è revocata su rinuncia, la autorizzazione concessa con i decreti ministeriali in data 4 settembre 1974 e 7 settembre 1982 alla impresa STI - Solfotecnica italiana, con sede in Ravenna, via Matteotti, 16, per la produzione di presidi sanitari nel proprio stabilimento di Cotignola, via De Gasperi, 4.

93A4700

Revoca, su rinuncia, della autorizzazione dello stabilimento e delle registrazioni dei presidi sanitari dell'impresa Dow Elanco

Con decreto ministeriale 18 giugno 1993 sono revocate, su rinuncia, l'autorizzazione concernente la produzione di presidi sanitari nello stabilimento ubicato in Ozzano Emilia (Bologna), rilasciata all'impresa Dow Elanco, con sede in Ozzano Emilia (Bologna), con decreti ministeriali 17 aprile 1974, 18 marzo 1986 e 16 giugno 1992, e le registrazioni rilasciate all'impresa stessa, ai numeri e con i decreti accanto a ciascuno indicati, relative ai sottoelencati presidi sanitari:

1) Atrakor L, n. 1844 - D.M. 5-11-1975;
2) Atrakor 50, n. 1845 - D.M. 19-2-1975;
3) Carbofuran (Solcur) n. 4931 - D.M. 25-9-1982;
4) Cupronyl C, n. 1828 - D.M. 19-4-1975;
5) Dactelor, n. 1217 - D.M. 3-8-1973;
6) Ditrin 50, n. 3050 - D.M. 23-4-1979;
7) Etil Mangan 80, n. 4274 - D.M. 19-5-1981;
8) Foltisan 50, n. 6524 - D.M. 3-10-1985;
9) Grandor, n. 1330 - D.M. 28-3-1974;
10) Granil, n. 2167 - D.M. 30-3-1976;
11) Kelaran Complet n. 5808 - D.M. 25-4-1974;
12) Leffel, n. 6325 - D.M. 18-4-1985;
13) Microneb 80, n. 7097 - D.M. 26-5-1987;
14) Nactran, n. 6398 - D.M. 6-5-1985;
15) Nactran M, n. 7399 - D.M. 2-2-1988;
16) Polbor, n. 2314 - D.M. 18-8-1976;
17) Sel, n. 5170 - D.M. 1-2-1983;
18) Trattasol, n. 6436 - D.M. 23-5-1985;
19) Zincosol, n. 4128 - D.M. 20-12-1980;
20) Zolfo Morgan, n. 1823 - D.M. 19-4-1975;
21) Zoltane, n. 4743 - D.M. 2-4-1982.

93A4701

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i magazzini generali

Con decreto ministeriale 21 luglio 1993 le autorizzazioni a gestire un magazzino generale concesse alla «S.p.a. Magazzini frigoriferi di Trezzano», con sede in Milano, sono state confermate a favore della «S.r.l. Magazzini frigoriferi di Trezzano», con sede in Milano, corso di Porta Romana, 116.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1993 le autorizzazioni ad esercitare un magazzino generale concesse alla «S.r.l. Gema», con sede in Castelnovo Sotto (Reggio Emilia) sono state confermate a favore della «Gema magazzini generali S.r.l.».

Con decreto ministeriale 21 luglio 1993 le autorizzazioni ad esercitare un magazzino generale concesse alla «Ditta stagionatura formaggio Torelli Enzo», con sede in Coloreto di San Lazzaro (Parma) sono state confermate a favore della «S.n.c. Torelli Enzo e figli».

93A4680

MINISTERO DEL TESORO

Autorizzazione alla «Fondazione Cassa di risparmio di Rimini» in Rimini, ad acquisire un immobile

Con decreto ministeriale 15 luglio 1993, n. 951644, la «Fondazione Cassa di risparmio di Rimini», con sede in Rimini, è stata autorizzata ad acquisire al proprio patrimonio l'unità immobiliare denominata «Podere Vergiano III», sita nel comune di Rimini.

93A4678

Cambi giornalieri del 20 agosto 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988

Cambi del giorno 20 agosto 1993

Dollaro USA	1592,18
ECU	1810,31
Marco tedesco	944,19
Franco francese	271,45
Lira sterlina	2345,43
Fiorino olandese	839,40
Franco belga	44,993
Peseta spagnola	11,687
Corona danese	231,99
Lira irlandese	2232,55
Dracma greca	6,726
Escudo portoghese	9,311
Dollaro canadese	1210,51
Yen giapponese	15,171
Franco svizzero	1072,18
Scellino austriaco	134,18
Corona norvegese	218,18
Corona svedese	199,47
Marco finlandese	275,08
Dollaro australiano	1079,82

93A4749

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione del valore delle prestazioni corrisposte in natura ai lavoratori dipendenti da aziende di tutte le categorie ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

Con decreti ministeriali 30 luglio 1993, avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale*, ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, per i lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle regioni sottoelencate i valori delle prestazioni corrisposte in natura sono così determinati:

Regione Lazio:

vitto: L. 36.660 mensili - 2 pasti giornalieri,

alloggio:

L. 34.800 mensili - con servizi accessori;

L. 17.400 mensili - 1 posto letto per i lavoratori dipendenti da aziende alberghiere e similari;

L. 40 600 mensili - per i lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati.

Regione Campania.

vitto:

L. 36.200 mensili - 2 pasti giornalieri,

provincia di Napoli. L. 40.000 mensili - 2 pasti giornalieri;

alloggio:

L. 34.800 mensili - con servizi accessori;

L. 17.400 mensili - 1 posto letto;

L. 40 600 mensili - per i lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati.

Regione Veneto

vitto·

L. 36.200 mensili - 2 pasti giornalieri,

provincia di Venezia. L. 56 160 mensili - 2 pasti giornalieri,

alloggio:

L. 34.800 mensili - con servizi accessori,

L. 17.400 mensili - 1 posto letto per i lavoratori dipendenti da aziende alberghiere e similari.

Regione Marche

vitto

L. 36.200 mensili - 2 pasti giornalieri,

provincia di Ancona:

L. 36 400 mensili - 1 pasto giornaliero,

L. 59 800 mensili - 2 pasti giornalieri;

alloggio:

L. 34.800 mensili - con servizi accessori;

L. 18.000 mensili - 1 posto letto per i lavoratori dipendenti da aziende alberghiere e similari;

L 40 600 mensili - per i lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati.

Regione Trentino-Alto Adige:

vitto: L. 36 200 mensili - 2 pasti giornalieri,

alloggio:

L. 34.800 mensili - con servizi accessori;

L. 17.400 mensili - 1 posto letto per i lavoratori dipendenti da aziende alberghiere e similari;

L. 40.600 mensili - per i lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati.

Regione Toscana:

vitto:

L. 46.600 mensili - 2 pasti giornalieri;

provincia di M. Carrara: L. 60.000 mensili - 2 pasti giornalieri;

alloggio:

L. 34.800 mensili - con servizi accessori;

L. 17.400 mensili - 1 posto letto.

Per i custodi di stabilimenti industriali e figure analoghe in agricoltura (casarie):

L. 34.800 mensili;

L 40.600 mensili - servizi accessori;

L. 52.200 mensili - servizi accessori e riscaldamento;

vitto e alloggio L 75 000 mensili

Regione Lombardia

vitto: L. 36 200 mensili - 2 pasti giornalieri,

alloggio.

L. 34.800 mensili - con servizi accessori;

L. 17.400 mensili - per i lavoratori dipendenti da aziende alberghiere e similari;

L. 40 600 mensili - per i lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati.

Per i lavoratori dipendenti da aziende casarie operanti in Mantova e provincia·

Valori in generi in natura (escluse voci di cui sopra)·

casari L. 16.300 mensili;

altri L 11.600 mensili.

Regione Sardegna.

vitto: L. 36.200 mensili - 2 pasti giornalieri;

alloggio:

L. 34.800 mensili - con servizi accessori,

L. 17.400 mensili - per i lavoratori dipendenti da aziende alberghiere e similari;

L. 40.600 mensili - per i lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati.

Regione Abruzzo

vitto

L. 36.200 mensili - 2 pasti giornalieri,

L. 20.000 mensili - 1 pasto giornaliero;

alloggio:

L. 34.800 mensili - con servizi accessori,

L. 2.320 a pernottamento (inteso come posto letto;

L. 46.200 mensili - per i lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati e custodi di aziende.

Regione Emilia-Romagna

vitto.

L. 36.200 mensili - 2 pasti giornalieri,

provincia di Modena: L. 47.320 mensili - 2 pasti giornalieri,

provincia di Piacenza.

L. 19.000 mensili - 1 pasto giornaliero;

L. 38.000 mensili - 2 pasti giornalieri;

alloggio·

L. 34.800 mensili - con servizi accessori;

L. 17.400 mensili - per i lavoratori dipendenti da aziende alberghiere e similari;

L. 40.600 mensili - per i lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati;

provincia di Modena L. 68.880 mensili - con servizi accessori per i portieri addetti alla vigilanza, alla custodia e alla pulizia degli stabili,

provincia di Piacenza: L. 52.700 mensili - per i lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri)

Regione Liguria

vitto: L. 36.400 mensili - 2 pasti giornalieri,

alloggio.

L. 34.800 mensili - con servizi accessori,

L. 17.400 mensili - 1 posto letto per i lavoratori dipendenti da aziende alberghiere e similari,

L. 40.600 mensili - per i lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati

Regione Basilicata

vitto. L. 36.200 mensili - 2 pasti giornalieri,

alloggio

L. 34.800 mensili - con servizi accessori;

L. 17.400 mensili - 1 posto letto per i lavoratori dipendenti da aziende alberghiere e similari;

L. 40.600 mensili - per i lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati

Regione Puglia

vitto

L. 36.200 mensili - 2 pasti giornalieri,

provincia di Lecce L. 59.800 mensili - 2 pasti giornalieri,

provincia di Taranto L. 40.000 mensili - 2 pasti giornalieri,

alloggio

L. 34.800 mensili - con servizi accessori;

L. 17.400 mensili - per i lavoratori dipendenti da aziende alberghiere e similari,

L. 40.600 mensili - per i lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati,

provincia di Foggia· L. 45.000 mensili - per i lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati.

Regione Molise

vitto· L. 36.200 mensili - 2 pasti giornalieri,

alloggio:

L. 34.800 mensili - con servizi accessori;

L. 17.400 mensili - 1 posto letto;

L. 40.600 mensili - per i lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati

Regione Calabria

vitto L. 36.200 mensili - 2 pasti giornalieri,

alloggio

L. 34.800 mensili - con servizi accessori;

L. 17.400 mensili - 1 posto letto;

L. 40.600 mensili - per i lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati

Regione Umbria

vitto: L. 36.200 mensili - 2 pasti giornalieri;

alloggio:

L. 34.800 mensili - con servizi accessori;

L. 17.400 mensili - 1 posto letto per i lavoratori dipendenti da aziende alberghiere e similari;

L. 40.600 mensili - per i lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati.

Regione Friuli-Venezia Giulia

vitto. L. 36.200 mensili - 2 pasti giornalieri,

alloggio·

L. 34.800 mensili - con servizi accessori;

L. 17.400 mensili - 1 posto letto per i lavoratori dipendenti da aziende alberghiere e similari,

L. 40.600 mensili - per i lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati

Regione Valle d'Aosta

vitto. L. 36.200 mensili - 2 pasti giornalieri;

alloggio.

L. 34.800 mensili - con servizi accessori;

L. 17.400 mensili - 1 posto letto per i lavoratori dipendenti da aziende alberghiere e similari,

L. 40.600 mensili - per i lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati.

Regione Piemonte

vitto. L. 36.200 mensili - 2 pasti giornalieri,

alloggio·

L. 34.800 mensili - con servizi accessori,

L. 17.400 mensili - 1 posto letto,

L. 40.600 mensili - per i lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati e custodi di aziende

93A4679

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento·

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di giurisprudenza

economia politica

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di ingegneria

elettronica dei sistemi digitali.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di medicina e chirurgia

anatomia ed istologia patologica.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di lettere e filosofia (sede di Vercelli)

lingua e letteratura tedesca,

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

meccanica analitica.

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

biologia I (area biologica generale).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A4716

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di giurisprudenza

sociologia dell'organizzazione.

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di scienze politiche:

sociologia economica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

93A4717

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 9 6 0 9 3 *

L. 1.300